

Agenti daziari
di
Cremona

250
36

150
75

8500

Caro Cremonesi, Roma, 30 gennaio 1938
Si dà atto d'avere ricevuto £ 200 per la questione degli impiegati daziari che, per effetto delle dimissioni, ~~si vedono~~ ~~in~~ ~~minacciati~~ ora in grave pericolo ~~il fondo di previdenza~~.
rimborso dei contributi di previdenza.

La questione è certo delicatissima e temo molto che la Cassa non ~~si~~ voglia risolverla in via amministrativa e attenda ~~la~~ l'esito di un giudizio. Ad ogni modo non posso direttamente interpellare la Cassa dove un tempo avevo amici devoti, ma dove oggi c'è... il deserto.

Desidererei sapere in quale data la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il R. D. 3 marzo 1938 n. 680 che tu

ricordi nel tuo procuratoria. Potrei
così procurarmi la Gazzetta
avere sottratto tutti gli elementi
per discutere i casi della Cassa.
della Cassa.

~~Caro~~. La signora Carlotta
continua a migliorare, tale
può considerarsi in via di
completo ristabilimento.

Saluti cordiali

051 = 00070

11/1

= 004

076

Roma, 18 feb. 1939

Caro Giromoni,

Sulla questione degli agenti deprivati fatti dimettere dal Comune e ai quali si contesta il rimborso dei contributi di previdenza, ho ~~de~~ chiesto alcune delucidazioni che mi sono necessarie prima del mio colloquio con i funzionari della Cassa.

1. - Tu accenni, nel tuo promemoria, alla legge 15 aprile 1926 n. 679, e poi alla successiva del 5 marzo 1938 n. 680. Ma in quest'ultima - che ho qui in volumetto della Stamperia Reale di Roma - leggo all'art. 7 che « sono abrogate nei riguardi della Cassa le disposizioni della parte prima dell'ordinamento approvato con R. D. n. 15 aprile 1926. » Dunque il nuovo decreto sostituisce

tutta la prima parte del
decreto precedente. Posso pertanto
attenermi alle nuove disposi-
zioni del 1938 asserendo che esse
ormai regolano tutta la materia
in questione?

2.° Posso sermire che la legge del
1938 regola solo la previdenza
degli impiegati e che si attende
quella che riguarderà i salariati.
Cio mi fa credere che ~~alla~~
gli agenti daziari non siano
impiegati e che perciò non
siano tutelati dalla
legge del 1938, ma solo
dai disposizioni della legge
1926 che io non ho qui e
non conosco. E così. O c'è
un equivoco alla base del mio dubbio?

3. Se la legge del 1938 contempla
anche gli agenti daziari, l'art. 21
sesto comma
ci dà ragione, giacché chi
cessa dal servizio nelle condizioni

precisate più sopra, acquista
il diritto al rimborso dei contributi
fatti. Perché allora la Cassa
ha risposto, per il tramite
del Municipio di Castelverde,
che vi si oppone l'art. 20

parte prima del Decreto 15 aprile
1926? Forse allora - 18 settembre 1931
~~si era~~ aveva vigore la
legge del 1926, che venne, nella
sua parte prima, abrogata
dalla legge del 1938.

4. Ad ogni modo sarebbe
bene che conoscessi il testo

della risposta data allora
dalla Cassa ad uno degli
interessati Angelo Capelli.

Mandarmi queste delucidazioni
perche io possa essere
fornito in materia e
a discutere col funzionario ^{fronto} della
Cassa. Saluti cordiali.

aff

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16-06

Cremona



Preg.mo sig?

AVV. IVANOÈ BONOMI

Piazza Libertà 4

R O M A



Ordinamento Cassa previdenza per le pensioni
agli impiegati e di salariati degli enti locali.

R. Decreto-legge 15 aprile 1926 N. 679

~~Georgette Hoffmann~~

~~8 giugno 1998 N. 129~~

Picovante

28 gennaio 1959 -

L. 200

Posthum



Cremona 20-2-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vill. Emanuele, 26 - Tel. 1606

Cremona

Carissimo,

MEZZADRI-ISTITUTO PREVIDENZA - Non mi hai ancora detto se nel fascicolo, e precisamente nel fascicolo del giudizio d'appello (credo il quarto) era allegato il ricorso di appello dell'Istituto di cui alle precedenti mie.

AGENTI DAZIARI- 1) La legge del 3 marzo 1938 n.680 riguarda solo gli impiegati. I dazieri sono salariati e quindi adesso è applicabile solo la legge 15 aprile 1926. ~~2°~~

2°) Mi sono riferito all'art.21 del decreto 3 marzo 1938 che si applica solo agli impiegati solo in via di interpretazione meramente analogica. L'art.21 della legge del marzo 1938 non è che la rifrittura dell'art.21 della legge 15 aprile 1926 con qualche ampliamento che ne rende meglio il concetto. E poichè per quanto ha tratto ai salariati, a cui come ho detto sopra si applica la legge del 1926, ~~nella xxx~~ parte seconda di questa legge all'art.1° richiama l'art. 21 a favore dei salariati, così non è fuore di ragione e di logica

invocare anche pei salariati a titolo di dimostrazione ,l'art.2I del la nuova legge 3 marzo 1938.-

3°) In ogni modo ,se tu esami bene l'art.2I della legge del 1926 esteso dall'art.I° parte seconda di detta legge ai salariati, tu devi dedurre che quell'articolo non fa dipendere il rimborso dal solo fatto materiale del passaggio dell'agente daziario alla dipendenza di primati o alla dipendenza degli appaltatori che abbiano assunto la gestione del dazio, ma in realtà dalla cessazione del rapporto d'impiego per effetto della cessione dell'azienda municipalizzata o della cessione in appalto del servizio. D'altra parte non vi sarebbe ragione di rifiutare il rimborso agli agenti meno favoriti cioè a quelli che sono rimasti sul lastrico per effetto della cessione dell'azienda daziaria perchè non hanno potuto essere riassunti dall'appaltatore o dal cessionario del servizio; In fondo la causale del rimborso è la cessazione del rapporto d'impiego dovuto alla soppressione dei posti organici. La legge abolitrice delle cinte daziarie è venuta dopo: essa è quella che abbiamo invocato per Pizzi del 30 marzo 1930 n.141. Gli agenti daziari di cui ci occupiamo furono appunto come tinho ricordato nella mia precedente lettera, messi in disponibilità per esuberanza di posti a seguito dell'abolizione, in conseguenza della quale veniva anche ceduto alla ditta Trezza il nuovo servizio. ~~xxxx~~

3°)L'art.20 citato dalla Cassa afferma che l'iscrizione è irretrattabile. Siamo d'accordo, ma l'art.2I per le ragioni dette accorda allo impiegato o all'agente la possibilità di rinunciare all'iscrizione nel caso di cessione dell'azienda, fatto involontario a cui è concesso con-

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16/06

Cremona

-2-

dalla legge un trattamento di equità che si spiega per la causale stessa della rottura del rapporto d'impiego. Ti faccio seguire la copia della lettera scritta dal Municipio di Castelveverde. Come vedrai la posizione è girata. Ma ciò dipende dal fatto che alla Cassa gli agenti daziari risultavano dimissionari. Io credo che non sia stata esposta esattamente la situazione. Se si fosse detto alla cassa che gli agenti daziari erano stati collocati in disponibilità perchè ritenuti esuberanti in seguito all'abolizione della cinta daziaria e alla cessione della azienda alla ditta Trezza la Cassa avrebbe risposto diversamente. Ripero già agenti hanno finto di dare le dimissioni per un accordo intervenuto col Comune in base al quale essi venivano così a percepire in via anticipata gli assegni loro concessi dalla legge per i bienni di disponibilità.+ Eccoti il testo della lettera:

"MINISTERO DELLE FINANZE- Cassa Depositi e prestiti e Istituto di Previdenza- Divisione 9- sezione 2- Protw n. 74250- Posizione n. 192163-
oggetto: Cassa Previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali

Al Municipio di Castelverde- sig. Copelli Angelo fu Silvio:
Si prega comunicare al salariato in oggetto che spiace a questa
direzione generale non poter prendere in considerazione la sua
istanza del 18-9-35 intesa ad ottenere la restituzione dei con-
tributi personali da lui versati in qualità di agente daziario
del Municipio di Dremona, ostacolando il disposto dell'art.20
parte I e parte II del R.D.L. 15-4-1926 N.679 che sancisce la
irrevocabilità della iscrizione alla Cassa. Si fa rilevare poi che
l'art.21 stesso R.D.L. invocato dagli interessati per ottenere il
rimborso non è applicabile al suo caso: tale disposizione si appli-
ca ai salariati iscritti, i quali passino alla dipendenza di priva-
ti per effetto della cessione in appalto del servizio già tenuto
in gestione diretta dall'Ente. Il direttore generale".-

Cordialissimi saluti



PROMEMORIA PER GLI AGENTI DAZIARI

Con decreto 20 marzo 1930 n.14 venivano abolite le cinte daziarie. Gli agenti ed impiegati daziari che [«]in dipendenza della soppressione della cinta daziaria risultavano esuberanti, venivano collocati in disponibilità per due anni. Decorso questo periodo qualora non avessero trovato stabile occupazione, ~~essi~~ avevano diritto di essere assunti nei posti che si fossero resi vacanti in Comune, con preferenza rispetto agli altri aspiranti (art.9 questione Pizzi). Cessato il periodo di disponibilità di due anni l'agente o l'impiegato veniva messo in quiescenza. Durante il periodo di disponibilità gli agenti e gli impiegati godevano di un assegno che era maggiore o minore secondo gli anni di servizio. In base al detto decreto il Comune di Cremona collocava in disponibilità vari impiegati ed agenti. Poichè circa cento di questi ultimi non avevano più speranza di poter trovare collocamento in Cremona e poichè si trovavano in condizioni economiche disagiate l'Amministrazione *offu' loro* l'anticipato pagamento del biennio di disponibilità purchè avessero a "rassegnare irrevocabilmente e con effetto immediato le proprie dimissioni dal posto di agente daziario troncando così ogni rapporto giuridico ed economico con il Comune e rinunziando ad ogni loro diritto presente e futuro nei confronti sia del posto stesso sia degli assegni di disponibilità". Non si era pensato ai contributi di previdenza versati alla Cassa Depositi e Prestiti Istituto di previdenza, che rappresentano somme discrete, ben più importanti degli assegni del Comune. Per aver diritto ad un'indennità o pensione dalla detta Cassa, occorre che l'impiegato o salariato si sia iscritto da almeno dieci anni, a sensi dell'art.1 parte seconda e 3) parte prima R.D. 15 aprile 1926 n.679 che istituì la Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali. Ma quasi nessuno dei detti agenti aveva raggiunto tale limite. Senonchè nell'art.21 della citata legge è implicito il principio che se l'impiegato o agente cessa dal servizio per ragioni indipendenti dal suo volere, ha diritto al rimborso dei contributi di previdenza. L'art. 21 dice veramente che l'impiegato e salariato che per effetto della cessione in appalto del servizio daziario passi al servizio dei privati ha facoltà di rimanere iscritto alla cassa, oppure di ottenere il, rām -

borso...Ma il principio che se ne ricava è quello sopracennato, perchè diversamente tale trattamento sarebbe fatto solo agli impiegati più fortunati a quelli rimasti al dazio in servizio presso all'appaltatore, e non a quelli più sfortunati e più bisognevoli, che non fossero stati assunti dall'appaltatore. E che dire del caso dei Comuni che anzichè cedere la gestione del dazio in appalto la tennero in economia?? L'art.21 ~~stilla~~ ha dunque una portata più ampia e contempla gli impiegati ed agenti daziari dimessi per effetto ~~del~~ dell'abolizione, sieno o non sieno passati al servizio di un appaltatore. Ed infatti il nuovo ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, stabilito con ~~il~~ R.D. 3 marzo 1938 n.680, migliorando il testo dell'art.21 ~~spiega~~ spiega all'art.21 che il rimborso è accordato a tutti gli impiegati che sono cessati dal servizio. Questa ^{decreto} regola solo la previdenza degli impiegati: si attende quello che regolerà la previdenza dei salariati. Comunque il principio rimane. Ora gli agenti di Cremona perdendo di vista questa disposizione fecero iniziare ad uno dei loro (Merani Ferdinando) una causa ~~ma~~ contro il Comune di Cremona sostenuta da un avvocato di Brescia per far annullare la delibera con cui si prendeva atto delle loro dimissioni, ~~e~~ per ottenere di poter compiere il biennio di disponibilità attraverso al quale quasi tutti gli agenti avrebbero potuto raggiungere i dieci anni necessari per aver diritto alle indennità previste dalla legge succitata del ~~1926~~ 1926. In effetto il Comune con le finte dimissioni faceva perdere ~~e~~ il decennio utile agli agenti i quali poi venivano a perdere di vista anche il rimborso a cui ho sopra accennato e ciò per un piatto di lenficchie. Fu adita l'autorità giudiziaria che naturalmente si dichiarò incompetente. Ora gli agenti sono venuti da me. Io mi sono riservato di esaminare la questione concernente i loro diritti verso il comune per i quali però non vi è nulla da fare e per la causa da intentarsi alla Cassa, li ho diretti al Patronato, al cui ^{cui} legale, sono legato da amicizia; ho esposto le ragioni ~~che~~ sopra ho sviluppato in un progetto di lettera, ~~al~~ momento però non aveva presente la legge del 38 che fu riprodotta in un testo ufficiale diretto alla Cassa. Questa però, come già ebbe a fare con precedente sua diretta ad uno degli interessati, pel tramite del municipio di Castelverde, Capelli Angelo ~~(suoi)~~ 18 settembre 1931

Ministero delle Finanze: Cassa Depositi e Prestiti Istituta di Previdenza, Divisione 9 Sez.2 Prot.N.74250 Posizione n.I92I63), ha risposto che l'art.20 par.Ie p.2 del D. 15-4-1926 sancisce l'irrevocabilità dell'iscrizione. E' ciò è verissimo. Ma il fatto che non fu ancora messo in evidenza è questo che gli agenti figurano di essere dimissionari dall'Ufficio, ma non lo sono. Dalle registrazioni del Comune che servono di base alla Cassa, non risulta che la loro ~~dimissione~~ ^{cessazione} dal servizio è avvenuta per soppressione di posto, ma per dimissioni. Il fatto ^{può} si può facilmente provare. Ora si tratterebbe di parlare ~~obfar~~ parlare alla Cassa da persona che ha con essa qualche contatto per chiarire la situazione di fatto e di diritto ed ~~avviare~~ avviare intese per ottenere il rimborso ed in definitiva una transazione che può risparmiare alla Cassa *parecchio*. La cosa è importante. I rimborsi che possono spettare agli agenti, possono arrivare alle ~~cinque~~ ^{quattro-cinque} ~~sei~~ mila lire non compresi gli interessi. Naturalmente non si può trattare a nome del Patronato ma per conto solo di quelli che si sono rivolti a me sigg.ri Zanini Severino e Cocchi Giuseppe di Cremona-

Geometra DOMENICO BOZZINI

OSTIGLIA

Ostiglia, 14 marzo 1939=XVII

Preg. Signor Moi Ermanno,

si ricordi di avvertire S. E. che

si tratta di una pratica che a termine di contratto

(lavoro di sistemazione dell'edificio scolastico di Foggio Rusco) avrebbe dovuto essere inviata alla Cassa DD. e PP. prima del giugno 1938 e che per ragioni contabili e burocratiche veniva inoltrata dalla R. Prefettura di Mantova solamente il 28 febbraio scorso.

Tale enorme ritardo comporta un ritardo analogo nei pagamenti da parte del Comune di Foggio Rusco ed è perciò che da parte mia l'urgenza è diventata oramai impellente.

Fiducioso che il Suo cortese interessamento abbia buon esito ringrazio vivamente e porgo distinti ossequi,



Geom. D. BOZZINI
OSTIGLIA

Stralciato da una lettera d'informazioni del
Comune di Poggio Rusco - Ufficio Segreteria-
in data 3 marzo 1939.

= = = = =

" La domanda di questo Ufficio tendente ad otte-
nere il saldo del finanziamento del mutuo di origina-
li L. 475.000 è stata trasmessa alla R. Prefettura
il 9 febbraio 1939 XVII con nota n. 486.

La domanda, diretta alla Cassa DD. e PP. porta
la data dell'8 febbraio 1939 XVII e, in essa, si è
chiesto il residuo mutuo di complessive L. 178.535,00

Avverto che, probabilmente, tale cifra verrà ridotta
di qualche decina di lire in dipendenza delle marchè
di quietanza.

La relazione riassuntiva, approvata porta la data
del 15 giugno 1938 dell'ing. Schiavi e la delibera
con la quale è stata approvata tale relazione porta
la data del 7 gennaio u.s. N. 4.

Nella nostra lettera di trasmissione è stato fatto
presente la necessità urgente che venga provveduto
subito all'espletamento della pratica per dar corso
al pagamento degli appaltatori. "

*ha presenziato e ha fatto inoltrare
alla R. Prefettura di Mantova
alla Cassa DD. e PP. il 28 febbraio 1939*

Pro memoria

in conformità del decreto 20 marzo 1930
N. 14, che aboliva le circo-dariarie,
molti di impiegati dariari inabilitati
euberanti venivano messi per
un biennio in disponibilità in
attesa di stabile occupazione.

~~Alcuni~~ ^{Paolucci} (agenti dariari del
Comune di Cremona) ~~sono~~ ^(e tra questi i dgg. Cocchi e Zanini) vedendosi

preclusa la possibilità avvenire
di una ^{sperata} riassunzione, concordarono

col Comune l'anticipato
pagamento ~~del~~ del biennio
di disponibilità ~~e~~ ~~prestan~~

dietro ~~una~~ ~~presentazione~~ ~~delle~~ ~~loro~~
~~dimissioni~~, ~~le quali~~ ~~sono~~ ~~presentate~~ ~~con~~

ogni rapporto con il Comune

Dunque le dimissioni di
tali agenti non possono

^{spontanea e} riterersi ^{volontari}, ma
debbono essere considerate

come un effetto della soppressione
di posti in seguito alla ^{suppressione}
liquidazione delle cinte daziari.

Questo punto - di capitale
importanza - può provarsi
con esattezza ~~che~~ e gli interessati
sono disposti a darne precisa
documentazione alla base.

II

Posto che detti ~~agenti~~ salariati
sono ~~stati~~ da considerarsi
aboliti del comune per
effetto della soppressione delle
gestione daziaria ~~che~~ ~~hanno~~
~~rispetto~~ ^{comunale}, è da vedere se

ad essi spetta la facoltà di chiedere ³
il rimborso dei contributi personali
da loro versati in qualità di
agenti daziari.

Tutt'essendo vero ^{che, in linea generale,} ~~che~~ l'iscrizione
alla Cassa è irretroattabile, sta
di fatto che l'art. 21 del R. D. L.
15 aprile 1926 N. 679 dispone che
tale rimborso sia consentito
ai salariati iscritti, i quali
passino alla dipendenza di
privati per effetto della cessione
in appalto del servizio già
tenuto in gestione diretta dal
Comune.

Ora tale disposizione sembra
debbà applicarsi anche ~~ai~~ a
quei salariati, che, per effetto

L'interpretazione ~~della legge~~ del Decreto-legge
 dell'aprile 1926 ~~transposta~~ nel senso ^{supraesposto}
 trova conferma nell'art. 21 del
 * Decreto-legge 9 marzo 1938 n. 680
 che riguarda ~~gli~~ la cassa
 per gli impiegati degli enti locali.

Agli ~~enti~~ impiegati - dice il comma
 sesto del citato articolo - che per
 effetto ~~del~~ ^{della cessazione} ~~trasferimento~~ dell'azienda
 municipalizzata o del servizio
 già tenuto in gestione diretta
 dall'ente, cessino del servizio
 si applica la disposizione
 relativa al rimborso dei contri-
 buti personali.

~~Quindi~~ * Dunque il legislatore
 legiferando per gli impiegati degli
 enti locali, ha ~~voluto~~
 riconosciuto

6
essere la cessazione del
servizio, ~~in~~ in determinate
condizioni, titolo sufficiente
per chiedere ed ottenere il
rimborso.

Pare pertanto che simile
beneficio riconosciuto agli
impiegati non possa
essere negato ai salariati.

Roma, 21 marzo 1937

Caro Cremonesi,

Ho conferito con un funzionario dell'Istituto di Previdenza per la nota questione degli agenti da farsi.

Per troppo i primi citati non sono stati fortunati. Il funzionario sostiene che la facoltà del rimborso è con-sentita soltanto a quei salariati inscritti, i quali passano alla dipendenza di privati per effetto della cessione in appalto del servizio già tenuto in gestione diretta dal Comune.

Ne ~~si~~ può per analogia (anzi per giustizia) estenderla a coloro che non sono passati al servizio di privati.

rimanendo nella più dolorosa condizione di disoccupati. La legge fa una eccezione, e l'eccezione ^{- egli asserisce -} va limitata a quel caso e non ad altri.

In sostanza la tesi dell'Istituto

è quella stessa apposta al
sig. Capelli di Castelverde, e
non mi pare che ~~esso~~ ^{qui} si sia
disposto a modificarla.

Ad ogni modo, se tu hai
un poco di pazienza, potrai
~~forse~~ bussare a gradi più
alti della burocrazia dell'Isti-
tuto. Sto cercando una inter-
dizione autorevole presso uno
dei maggiori gerarchi - ormai
si dice così - dell'Istituto, al
quale vorrei ~~desidero~~ ^{prospettare} il caso
invitandolo - se ~~potessi~~ ^{possibile} - a
interpellare l'Avvocatura di
Stato.

Ma ho l'impressione che
troveremo una porta chiusa. G. J. J. J.

amministrata con un
rigore duro, meticoloso, oserei
dire caparbio. ~~Perché~~ ~~Perché~~ ~~Perché~~ gli
amministratori si decidono a
consentire un rimborso, ~~debbano~~
~~interessi~~ ~~interessi~~ ~~interessi~~
a scemmare le loro attività patu-
moniali, debbono essersi costretti
da precise e inegunrabili disposizioni.
[Sperare ~~da~~ ~~in~~ ~~un~~ ~~ambiente~~ ~~di~~
poter concordare una ragio-
nevole transazione, fondata su
ragioni di convenienza e di
equità, mi pare utopistico. Ho
addombrato questa soluzione
equa ed umana, ma ho ~~trovato~~
incontrata una recisa repulsa. Per
ciò ragiono così: o il diritto c'è, o se
non c'è ~~è inutile sperare~~ ~~non si concederà~~ neppure
un soldo.

Ti saluto cordialmente aff.

Roma, 25 marzo 19

Caro Carducci,

Il procuratore per
alcuni ~~di~~ agenti daziari di Brunnena, che
hanno cessato dal servizio e chiedono
ora il rimborso ~~della~~ dei loro
contributi personali; credo possa
essere esaminato con largo spirito
di equità dall' egregio funzionario
~~della~~ al quale Ella ~~non~~ si è proposta
di rivolgersi.

~~L'incarico di Brunnena~~

Poiché la questione è certamente
delicata mi preme trascrivere
ciò che mi scrive l'amico di Brun-
nena che si occupa, con molta
amore e molta diligenza, della
questione.

Egli ricorda che l'art. 24 del R. D.
5 aprile 1926 N. 679, nel suo

suo ultimo comma, disporre che
si faccia luogo al rimborso « agli
impiegati che al verificarsi degli
eventi previsti dal 1° comma
dell'art. 24, ovvero successivamente
mente, cessino dal servizio »

Ora - prosegue l'amico cremasco -
gli eventi previsti sono questi: il
passaggio alla dipendenza di privati;
la cessione dell'azienda municipaliz-
zata o la cessione dell'appalto
del servizio già tenuto in gestione
diretta dagli enti. Nel nostro
caso si tratta di agenti che
figurano - soltanto per una
simulazione - dimissionari, ma
che in realtà ~~hanno~~ ^{sono} cessato
dal servizio per il trasferimento
dell'azienda daziaria, così come

occorrendo si può largamente
provare.

Ho voluto trascriverle queste
considerazioni perchè Ella
possa sottoporle all'~~issuo~~
^{egregio}
~~non~~ funzionario, che spero vorrà
esaminare con attenzione la
delicata questione.

La ringrazio e le saluta
cordialmente.

Cremona 27-3-1939

Avv. Giacinto Cremonesi
Casa Vill. Emanuele, 26 - Tel. 10.06
Cremona

Carissimo,

MEZZADRI- Ho ricevuto il controricorso dell'Istituto.-

AGENTI DAZIARI- A quest'ora il memoriale di cui ti parlai sarà stato consegnato e tra qualche giorno sarà sul tavolo degli uffici della Cassa. Lunedì mattina, 3 aprile, sarò forse a Roma per questo affare parlerei col Patronato, nel caso si debba iniziare la causa. Ove verrei a Roma, ti troverei? Si potrebbe fare lunedì o martedì un passo all'avvocatura? Cordiali saluti dal tuo aff.



Avv. Giacinto Cremenese

Corso Vill. Emanuele, 26 - Tel. 16/06

Cremona



Egr. sig.

AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

VISITATE
L'ITALIA



Cremona 23-3-1939

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16/06
Cremona

Caro Ivano,

AGENTI DAZIARI - la Cassa cavilla ed anche mistifica gli estremi della norma (art. 21 R.D. 5 aprile 1926 n.679). Il rimborso non è dato solo agli impiegati e salariati iscritti che passino alle dipendenze dei privati cui sia affidato il servizio per cessione od appalto, ma anche a quelli che cessano dal servizio per effetto di, detta cessione e trasferimento. L'ultimo comma dell'art.21 citato dice testualmente che ~~agli impiegati~~ si concede il rimborso "agli impiegati che al verificarsi degli eventi previsti al 1° comma dello art/21, ovvero successivamente cessino dal servizio". Quali sono gli eventi previsti al 1° comma dell'art.21? Il passaggio alla dipendenza di privati: ~~per effetto della~~ cessione dell'azienda municipalizzata o ~~o~~ la cessione in appalto del servizio già tenuta in gestione diretta dagli enti. Le condizioni sono due: trasferimento del servizio passaggio alle dipendenze di privati. La prima condizione è assorbente della seconda. In effetto se il diritto dell'impiegato al rimborso sorge dal fatto della cessazione del servizio all'atto del passaggio alle dipendenze del privato per effetto della cessione dell'appalto o del servizio ciò significa in definitiva che il diritto al rimborso non è subordinato all'effettivo passaggio del singolo impiegato al servizio del privato. L'impiegato che cessa dal servizio non successivamente ma mentre... passa alla dipendenza dell'appaltatore finisce col non passare effettivamente alle dipendenze di questi. Vi è in ciò una apparente contraddizione in termini che bisogna spiegare col buon senso. Avviene normalmente che la amministrazione cede il servizio come sta lasciando l'appaltatore o cessionario di tenersi il personale che gli confà. L'assunzione ~~o~~ ^o personale è quindi ~~condizionata~~ ^{condizionata} alla scelta che gli farà. Lo suo impegno è condizionato e obbligatorio solo nei rispetti dell'amministrazione non del personale che non è parte contraente. Il personale che non viene assunto dall'appaltatore cessa dal servizio senza passare alle dipendenze di questi sebbene nel contratto di cessione egli figurava già come trasferito. Insomma la legge ha condensato in poche parole questi vari momenti del trapasso e ciò spiega l'apparente contraddizione dell'ultimo comma dell'art.21 che ipotizza una cessazione del servizio contemporanea al passaggio dell'impiegato alle dipendenze del privato. È chiarò?


Nel caso nostro abbiamo: a) la cessazione del servizio. b) Il fatto che ha fatto luogo a tale cessazione e cioè il trasferimento dell'azienda daziaria. Vero è che questa era già in stata data precedentemente in appalto alla ditta Trezza che oltre

al personale alle dirette dipendenze del Comune aveva del personale proprio. Ma il comune dovette ugualmente addivenire di nuovo alla cessione in quanto per effetto dell'abolizione della cinta daziaria, i contratti di appalto in corso presso i comuni chiusi venivano dichiarati disolti (art. 7 R.D. 20 marzo 1930 n.141). Questo nuovo contratto si fece qualche mese dopo la pubblicazione del decreto di abolizione della cinta. Anche a stare alla lettera della legge e trascurando tutti gli argomenti della interpretazione logica (mens legis) avremmo ragione noi. Vedi se ti riesce di insistere con queste nuove considerazioni, presso lo stesso ufficio, oppure con l'intervento come da te prospettato. So che alcuni degli agenti, che sono squadristi, presenteranno una memoria al Duce. Data l'ingiustizia palese sostenuta dalla Cassa, non è improbabile che il loro voto sia accolto. Comunque ciò non toglie che non si debba insistere anche su un punto prettamente giuridico.

Per quanto l'affare sia pressante tuttavia non è urgente in quanto non siamo angariati da alcun termine.

Rimarrò quindi in attesa di tuoi ultimi cenni

tuo aff.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name or set of initials, possibly 'L. P.' or similar, written in a cursive style.

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16/06

Cremona

Carissimo,

rispondo subito alla tua del 30. Anzitutto la Cassa non deve perdere di vista il punto centrale della questione che si impone a prescindere dall'ultimo comma dell'art.21 della legge del 26 che ti ho citato con la precedente mia. Il punto centrale è questo: la Cassa sostiene che il rimborso viene accordato in vista del passaggio del salariato o dell'impiegato alle dipendenze dell'appaltatore. Già non potrebbe essere che a patto che per tal modo venisse mantenuta l'iscrizione e cioè favorita in ultima analisi la previdenza. Ma gli è che il personale passato alle dipendenze dell'appaltatore ha facoltà di troncare l'iscrizione e di farsi rimborsare u contributi. Dubbe la norma non ha quello scopo che potrebbe giustificarla, perchè la legge lascia ampia facoltà al personale di fare il comodo suo. E allora non è stupida...la tesi che fa dipendere il rimborso dal fatto puramente occasionale del passaggio alle dipendenze del privato e non è anche iniqua rispetto a coloro che per cause indipendenti dal loro volere non vengono a trovarsi nella fortunata occasione. La tesi della Cassa è poi smentita dall'ultimo comma dell'art.21 che accorda il rimborso anche al personale che al verificarsi della cessazione della gestione pubblica del servizio o successivamente, vengono dimessi dall'impiego. Detto questo che ha il suo peso, dal punto di vista dell'interpretazione logica e dal punto di vista dell'interpretazione testuale, veniamo ai tuoi quesiti.

1°) Si parla di agenti daziari ma la loro qualifica è quella di salariati del Comune, alla cui dirette dipendenze essi erano, come tu hai ben compreso. A loro è applicabile la legge del 1926. La legge del 1938 riguarda solo gli impiegati. Il suo valore agli effetti dell'interpretazione, non può essere disconosciuto. Comunque basta per tutti il testo dell'ultimo comma dell'art.21 della legge del 26. Et


2°) Ti allego a parte la copia dell'art.17 della Legge del 26 che corrisponde all'art.18 della legge del 1938, nonché l'art.21. L'art.17 della Legge del 26 che è anteriore alla legge dell'abolizione della cinta daziaria del 1930 (è questo un ~~anziché~~ circostanza da tener presente in quanto nel 26 non si poteva prevedere una soppressione generale delle cinte) provvede a regolarizzare la situazione degli impiegati e salariati municipali che temporaneamente venivano ~~invece~~ mandati dal Comune alle dipendenze dell'appaltatore del dazio per ~~certi~~ certi servizi che premeva al comune di vigilare direttamente. E' ammessa dalla legge daziaria anche ora che accanto agli impiegati e salariati assunti direttamente dall'appaltatore ci siano anche ~~impiegati~~ impiegati che rimangono nel ruolo organico del Comune, ma (temporanea-

mente) dipendono dall'appaltatore, sono alle dipendenze di questi ma rimangono impiegati del Comune. L'avverbio temporaneamente lo trovi nell'art. 18. L'art. 17 corrisponde perfettamente all'art. 277 del Regolamento sul Dazio consumo 25 febbraio 1924 n. 540 che ti allego insieme agli altri due articoli. L'art. 277 è mal fatto e lo spiego con la sua storia. Ciò posto quella disposizione non ha nulla a che fare con l'ultimo comma dell'art. 21 della legge del 26 che indubbiamente interessa tutti gli impiegati e salariati, questi ultimi per effetto dell'art. 1 della parte seconda della legge del 26 che estende ~~in~~ l'art. 21 ai salariati e che contempla il fatto specifico della cessazione del loro rapporto ~~per~~ il verificarsi dell'evento della cessione del servizio. Nell'art. 17 ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ tenuto sempre presente che nel 26 non si poteva prevedere l'abolizione delle cinte daziarie si fa l'ipotesi che sussistendo in un comune un appalto del servizio di dazio e consumo vengano delegati temporaneamente alle dipendenze dell'appaltatore impiegati o salariati ~~e~~ comunali per il che la legge statuisce che la iscrizione alla Cassa degli Enti locali rimane integra. Nell'art. 21 invece si fa l'ipotesi inversa che un servizio in genere e quindi in ispecie anche quello del dazio gestito dal Comune passi ad un privato cessionario ed appaltatore. E' chiaro? Mi pare che non ci sia dubbio.-

Tu puoi ben comprendere per quali ragioni ed anche data la materia verrei a Roma a trattarne di rincalzo. ~~xxxxxxxxxxxx~~ Comunque quod ~~xxx~~ difertur non aufertur. Verrò dopo Pasqua ed occorrendo tu potrai lasciare la porta aperta in modo da fare una ulteriore discussione almeno tra me e te. ~~xxx~~ Ma da che tu vai a Volta dimmi fino a quando ti tratterai. Io verrò più che volentieri. Sarà anche bene che tu mi indichi i giorni che tu avrai disponibili o perlomeno che tu potrai togliere alla quiete della tua casa.

Dimmi qualche cosa in proposito ed anche il tuo pensiero su queste mie ultime spiegazioni

tuo



Legge sull'ordinamento delle Casse di Previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati R.D. 15 aprile 1926 n.679-

~~xxixxi~~*

Art.17- (art.277 R.D. 25 febbraio 1924, n.540) (6).- Gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza addetti ai servizi comunali del dazio consumo che, per effetto della cessione in appalto della riscossione del dazio, passino alla dipendenza dell'appaltatore, restano iscritti alla cassa continuando a corrispondere i contributi personali.

Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa alla cassa comunale l'importo mensile dei contributi personali dovuti dagli impiegati salvo rivalsa all'atto del pagamento degli stipendi.-

ART. 21.- (art.8 Testo unico 17 giugno 1915 n.968).- Gli impiegati iscritti alla cassa, i quali passino alla dipendenza di privati per effetto della cessione dell'azienda municipalizzata o della cessione in appalto del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti, hanno la facoltà di rimanere iscritti alla cassa fino a che rimangano adibiti al medesimo servizio, sottoponendosi al pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente, da commisurarsi sull'ultimo stipendio percepito presso gli enti stessi e da versarsi direttamente ed in unica soluzione alle sezioni di regia tesoreria provinciale entro il 31 dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce.

-Eguale facoltà è data, alle medesime condizioni, agli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza i quali continuano a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione di beneficenza, o la sua rendita netta sia divenuta inferiore alle lire 5000, a meno che in quest'ultimo caso, l'ente, ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14 mantenga l'iscrizione alla cassa di previdenza..

La facoltà di cui ai due comma precedenti deve essere esercitata entro un anno dal verificarsi degli eventi ivi previsti.

-Decadono dall'iscrizione di cui ai comma precedenti gli iscritti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano effettuato il totale versamento dei contributi dell'anno precedente.

-Gli impiegati che non si avvalgano della suaccennata facoltà e quelli che decadano dall'iscrizione possono ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio di interesse delle tabelle annesse al presente decreto e qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto, possono conseguire l'indennità di cui al successivo art.31 o la pensione di cui alla lettera a) dello art.32.

Agli impiegati che al verificarsi degli eventi previsti al primo o al secondo comma del presente articolo, ovvero successivamente, cessino dal servizio, si applicheranno le disposizioni di cui al comma precedente. Tali disposizioni sono applicabili anche agli impiegati delle aziende municipalizzate i quali cessino dal servizio per la soppressione dell'azienda.

Regolamento per la riscossione deindazi interni di consumo
25 febbraio 1924 n.540, Gazzetta ufficiale 29 aprile X N.101/

ART.277- Qualora il Comune ceda la riscossione del dazio in appalto, gli impiegati ed agenti daziari passano al servizio temporaneo dell'appaltatore, il quale deve loro, corrispondere del proprio, in nome e per conto del Comune e per tutta la durata dell'appalto, emolumenti non minori di quelli che a loro

competono secondo i rispettivi regolamenti organici.

I detti impiegati ed agenti, anche dopo il loro passaggio alle dipendenze dell'appaltatore, conservano il carattere, i diritti ed i doveri di impiegati ed agenti del Comune in attività di servizio, col diritto alla pensione di riposo o dell'indennità spettante a norma dei regolamenti comunali o delle disposizioni legislative in vigore, continuando a corrispondere le ritenute cui vanno soggetti.....

Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa nella Cassa comunale l'importo mensile delle ritenute o dei contributi personali dovuti dagli impiegati, salvo rivalsa all'atto del pagamento dello stipendio (qui l'articolo è uguale quasi all'art.17).

Omissis.....

PRO = MEMORIA

In conformità del decreto 20 marzo 1930 N. 14, che aboliva le cinte daziarie, molti impiegati dazieri risultati esuberanti venivano messi per un biennio in disponibilità in attesa di stabile occupazione.

Parecchi agenti dazieri del Comune di Cremona (e tra questi i sigg. Cocchi e Zanini), vedendosi preclusa la possibilità avvenire di una sperata riassunzione, concordarono col Comune l'anticipato pagamento del biennio di disponibilità dietro presentazione delle loro dimissioni.

Dunque le dimissioni di tali agenti non possono ritenersi spontanee e volontarie, ma debbono essere considerate come un effetto della soppressione di posti in seguito alla abolizione delle cinte daziarie.

Questo punto - di capitale importanza - può provarsi con esattezza e gli interessati sono disposti a darne precisa documentazione alla Cassa.

II.

Posto che detti saleristi sono da considerarsi allontanati dal Comune per effetto della cessazione della gestione daziarie comunale, è da vedere se ad essi spetti la facoltà di chiedere il rimborso dei contributi personali da loro versati in qualità di agenti dazieri.

Pur essendo vero che, in linea generale, l'iscrizione alla Cassa è irretroattibile, sta di fatto che l'art. 21 del R.D.L. 15 aprile 1926 N. 679 dispone che tale rimborso sia consentito

si salaristi iscritti i quali passino alla dipendenza di privati per effetto della cessione in appalto del servizio già tenuto in gestione diretta dal Comune.

Ora tale disposizione sembra debba applicarsi anche a quei salaristi, che, per effetto dell'abolizione delle cinte daziarie e della fine della gestione daziarie comunale, non sono stati assunti dal privato appaltatore, ma sono stati costretti alla disoccupazione.

Se infatti la legge ha voluto favorire coloro che lasciano il servizio comunale per quello meno sicuro di un privato imprenditore, a maggior ragione deve favorire quelli che lasciano (e non certo per loro volontà) il servizio comunale per cadere nelle angustie e nei dolori della disoccupazione.

III.

L'interpretazione del Decreto-Legge dell'aprile 1926 nel senso sopraesposto trova conforto nell'art. 21 del Decreto-legge ³ 9 marzo 1938 N. 680 che riguarda la casse per gli impiegati degli enti locali.

Agli impiegati - dice il comma sesto del citato articolo - che per effetto della cessazione dell'azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dall'ente, cessino dal servizio, si applica la disposizione relativa al rimborso dei contributi personali.

Dunque il legislatore, legiferando per gli impiegati degli enti locali, ha riconosciuto essere la cessazione del servizio, in determinate condizioni, titolo sufficiente per chiedere ed ot-

tenere il rimborso.

Pare pertanto che simile beneficio riconosciuto agli impiegati non possa essere negato ai salaristi.

Avv. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4

ROMA

TELEFONO 31-321

Roma, 25 marzo 39

Care Carducci,

Il premeeria per alcuni agenti daziari di Cremona, che hanno cessato dal servizio e chiedono ora il rimborso dei loro contributi personali, crede possa essere esaminata con largo spirito di equità dall'egregio funzionario al quale Ella si è preposta di rivolgersi.

Poiché la questione è certamente delicata mi preme trascrivere ciò che mi scrive l'amico di Cremona che si occupa, con molto amore e molta diligenza, della questione.

Egli ricorda che l'art. 21 del R.D. /5 aprile 1926 N.679, nel suo ultimo comma, dispone che si faccia luogo al rimborso agli impiegati che al verificarsi degli eventi previsti dal 1° comma dell'art. 21, ovvero successivamente, cessino dal servizio"

Ora- prosegue l'amico cremonese- gli eventi previsti sono « questi: il passaggio alla dipendenza di privati, la cessione dell'azienda municipalizzata e la cessione dell'appalto del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti. Nel nostro caso si tratta di agenti che figurano soltanto per una simulazione- dimissionari, ma che in realtà sono cessati dal servizio per il trasferimento dell'azienda daziaria, così come, occorrendo, si può largamente prevedere.

Ho voluto trascriverle queste considerazioni perché Ella possa sottoporle all'egregio funzionario, che spero verrà esaminare con attenzione la delicata questione.

La ringrazio e la saluto cordialmente.

Ivanoe Bonomi

Tommencio Carducci

P. G. M.

**ORDINAMENTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA
PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI**

R. D. L. 3 MARZO 1938-XVI, N. 680

(G. U. 8 Giugno 1938, N. 129)



STAMPERIA REALE DI ROMA
1938-XVI

**ORDINAMENTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA
PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI**

R. D. L. 3 MARZO 1938-XVI, N. 680

(G. U. 8 Giugno 1938, N. 129)



STAMPERIA REALE DI ROMA
1938-XVI



R. D. L. 3 marzo 1938-XVI, n. 680 - ORDINAMENTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI. (G. U., 8 giugno, numero 129).

Vista la legge 6 marzo 1904, n. 88, che istituisce la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati comunali ;

Visto l'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, approvato col R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679 ;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla rii forma della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali apportando definitivi miglioramenti sia nel trattamento di quiescenza degli iscritti, sia nella sistemazione dei servizi della Cassa stessa ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per l'educazione nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — È approvato l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente insieme con le allegate norme e tabelle *A*, *B* e *C*.

Sono abrogate nei riguardi della Cassa predetta le disposizioni della parte prima dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

Art. 2. — Sono estesi al Monte pensioni per gli insegnanti elementari i seguenti articoli dell'ordinamento approvato col presente decreto :

- a)* l'art. 49, commi primo, secondo e terzo ;
- b)* l'art. 59, commi secondo, terzo, quarto e l'art. 60 ;
- c)* l'art. 61, commi primo, secondo, quarto e sesto ;
- d)* l'art. 62, commi quarto e quinto.

Sono estesi alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari i seguenti articoli dell'ordinamento approvato col presente decreto :

- e)* gli articoli 27, 28 e 29 ;
- f)* l'art. 49 ;
- g)* gli articoli 59 e 60 ;
- h)* l'art. 61 ;
- i)* l'art. 62, commi primo, secondo, quarto e quinto.

Sono estesi alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati i seguenti articoli dell'ordinamento approvato col presente decreto :

- l) gli articoli 27, 28 e 29 ;
- m) gli articoli 43, 44 e 45 ;
- n) l'art. 49 ;
- o) l'art. 57 ;
- p) gli articoli 59 e 60 ;
- q) l'art. 61 ;
- r) l'art. 62.

Sono estesi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari i seguenti articoli dell'ordinamento approvato col presente decreto :

- s) l'art. 59, commi secondo, terzo, quarto e l'art. 60 ;
- t) l'art. 61, commi primo, secondo e sesto ;
- u) l'art. 62, commi secondo e quarto.

Art. 3. — Sono abrogati :

- a) l'art. 81 del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con R. decreto 1° maggio 1930, n. 680 ;
- b) l'art. 17, 1° comma, della parte seconda, riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 14 aprile 1926, n. 679 ;
- c) l'art. 45, commi secondo e terzo del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 2312 ;
- d) l'art. 29 del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Art. 4. — Alla dipendenza della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in aumento ai posti compresi nella tabella A dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, approvata col R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, sono istituiti, per i servizi tecnici ed ispettivi della Direzione generale medesima, i seguenti posti :

- Grado 6° : Attuario capo n. 1 ;
- » 6° : Ispettori superiori n. 2 ;
- » 7° : Ispettori n. 2 ;
- » 8° : Vice-ispettori n. 8.

La relativa spesa è interamente a carico degli Istituti di previdenza.

Al concorso per titoli ed esami per i posti di vice-ispettore previsto dall'art. 71 del regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, sono ammessi gli impiegati dei ruoli del gruppo A dell'Amministrazione centrale delle finanze, delle Intendenze di finanza e della Ragioneria generale dello Stato, di grado ottavo, nonchè quelli di grado nono aventi l'anzianità richiesta dall'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, m. 1482, per l'ammissione agli esami di concorso per merito distinto.

La promozione ad ispettore per i servizi della Cassa depositi e prestiti è conferita ai vice ispettori ed ai consiglieri del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze di cui alla tabella A annessa al R. decreto 4 marzo 1937, n. 304, e quella ad ispettore superiore è analogamente conferita agli ispettori per i servizi della Cassa depositi e prestiti ed ai capi sezione del suindicato ruolo, con le norme rispettivamente stabilite dagli articoli 6 sub 68 e 6 sub 70 del R. decreto 11 dicembre 1933, numero 1691.

Ai vice ispettori ed agli ispettori per i servizi della Cassa depositi e

prestiti può essere anche conferita, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, la promozione rispettivamente a capi sezione ed a capi divisione nel medesimo ruolo.

Art. 5. — Il posto di attuario capo di cui all'articolo precedente è conferito o mediante promozione, previo favorevole giudizio del Consiglio d'amministrazione del Ministero delle finanze, all'attuario di cui al successivo art. 6, qualora già rivesta da almeno tre anni il grado settimo oppure in seguito a concorso per titoli fra dipendenti statali che rivestano almeno il grado settimo di gruppo A, o fra altre persone, anche estranee all'Amministrazione dello Stato, che abbiano almeno 15 anni di anzianità di laurea nelle discipline che saranno indicate nel bando di concorso.

Art. 6. — L'attuario per i servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, compreso nel grado 9° della tabella citata nel primo comma del precedente art. 4, consegue, senza esami, previo favorevole giudizio del Consiglio d'amministrazione del Ministero delle finanze, la promozione ai gradi ottavo e settimo, rispettivamente, dopo sei anni di permanenza nel grado inferiore.

Art. 7. — Per i servizi amministrativi e tecnici delle Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari, degli impiegati e dei salariati degli Enti locali possono essere distaccati presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e presso le Prefetture, segretari comunali di ruolo, i quali, durante il distacco, sono collocati fuori ruolo, rimanendo iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali.

Per i servizi amministrativi e tecnici delle Casse di previdenza indicate al precedente comma, presso le Prefetture alle quali non siano assegnati segretari distaccati, si potrà provvedere con incarichi straordinari a personali di ruolo o con l'impiego di personali non di ruolo a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Le norme per il distacco, per gli incarichi e per le relative retribuzioni sono stabilite con apposito regolamento, nel quale dovrà essere fissato il limite numerico e la distribuzione per gradi del personale predetto.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo, compreso il contributo dell'Ente per la iscrizione dei segretari comunali distaccati alla Cassa di previdenza, sono interamente a carico degli Istituti di previdenza predetti ed il relativo riparto è deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, su proposta del direttore generale.

Art. 8. — Per un quinquennio, a partire dalla data di pubblicazione dell'ordinamento approvato col presente decreto, è data facoltà al Ministro per le finanze di assumere, per i lavori relativi all'attuazione della riforma della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali ed alla preparazione ed attuazione della riforma degli altri Istituti di previdenza, personale a contratto, da retribuirsi a carico esclusivo degli Istituti di previdenza, con una spesa annua non maggiore di L. 250.000.

L'assunzione del personale predetto viene effettuata alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico stabiliti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 9. — All'art. 1, comma secondo, della legge 20 giugno 1929, n. 1125, sono aggiunte le seguenti parole: « del fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego ».

Art. 10. — Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni al bilancio dello Stato necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11. — Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal

corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 15. — Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo alla Cassa se non siano autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dall'ultima parte del precedente art. 8 e dal secondo comma dell'art. 17.

Art. 16. — Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno L. 25.000 ed i Monti di pegni di 1^a categoria, nonchè gli Istituti di cui alla lettera n) dell'art. 5 sono esonerati dal contributo alla Cassa per i posti vacanti o coperti da titolari non iscritti alla Cassa medesima.

Art. 17. — Gli Enti indicati nel precedente art. 16 sono esonerati da ogni contributo per i loro personali in servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra nè privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.

I personali anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza, nella loro qualità di impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 18. — Gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo, che, per effetto della cessione in appalto della relativa riscossione, passino al servizio temporaneo dell'appaltatore, restano iscritti alla Cassa, continuando a carico dei Comuni e degli impiegati l'onere dei rispettivi contributi.

Quelli degli impiegati predetti che siano dall'appaltatore destinati al servizio delle imposte di consumo presso Comuni diversi da quelli di provenienza, continuano a rimanere iscritti alla Cassa e l'onere del contributo dell'Ente è a carico dell'appaltatore.

Gli impiegati addetti ai servizi suaccennati che passino volontariamente alla dipendenza di appaltatori, hanno facoltà di rimanere iscritti alla Cassa, assumendo a proprio carico anche il contributo dell'Ente. La facoltà deve essere esercitata entro un anno dal passaggio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se il passaggio abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa alla Cassa comunale l'importo mensile dei contributi a carico degli impiegati, salvo rivalsa all'atto del pagamento degli stipendi, oltre al contributo proprio nel caso previsto dal secondo comma. Contro l'appaltatore che non versi i contributi dovuti, il Comune può procedere con le norme che si applicano per il mancato versamento del canone d'appalto.

Agli effetti del presente articolo l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è considerato in ogni caso come appaltatore.

Art. 19. — Gli impiegati già iscritti alla Cassa di previdenza che siano stati o siano assunti in servizio dal Governo delle Isole Egeo per le funzioni di segretario comunale, continuano, finchè adibiti a tali funzioni, a rimanere iscritti alla Cassa.

Il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa viene effettuato dai Comuni interessati, sia per le quote a loro carico che per quelle trattenute

sugli stipendi degli impiegati, nella misura ed alle scadenze prescritte dalle disposizioni del presente ordinamento.

Art. 20. — Gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza che siano assunti presso Consorzi di bonifica o idraulici aventi carattere di pubblica amministrazione, non contemplati nel precedente art. 5, lettera i), e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza, hanno la facoltà di rimanere iscritti o di essere reinscritti alla Cassa durante tale servizio corrispondendo i contributi personali, purchè ne facciano domanda entro un anno dalla data di assunzione in servizio presso i Consorzi predetti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reinscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

I Consorzi che abbiano alla propria dipendenza impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, sono obbligati a corrispondere i contributi di cui al successivo art. 24.

Nei primi cinque giorni di ogni mese il Consorzio versa alla Cassa del Comune in cui ha sede, l'importo mensile dei contributi propri e di quelli personali, dovuti dagli impiegati iscritti, salvo rivalsa, per i contributi personali, all'atto del pagamento degli stipendi.

Art. 21. — Gli impiegati iscritti alla Cassa, i quali per effetto del trasferimento dell'Azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli Enti, passino alla dipendenza di privati o di Enti non iscrivibili alla Cassa, hanno la facoltà di restare iscritti fino a che rimangano adibiti al medesimo servizio, sottoponendosi al pagamento del contributo proprio e di quello dell'Ente, da commisurarsi sulla retribuzione annua percepita presso gli Enti pubblici predetti all'atto del trasferimento e da versarsi direttamente ed in unica soluzione alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale entro il 31 dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce. Sui contributi versati oltre detto termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale.

Eguale facoltà è data, alle medesime condizioni agli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali continuino a prestare servizio presso l'Ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica di assistenza o beneficenza, o l'importo delle sue entrate effettive ordinarie si sia ridotto a meno di L. 25.000, salvo che in quest'ultimo caso l'Ente, ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15, assuma l'onere del contributo di cui all'art. 24.

La stessa facoltà ed alle medesime condizioni è data agli impiegati iscritti alla Cassa che passino volontariamente al servizio di privati o di Enti non iscrivibili, i quali esercitino un pubblico servizio.

La facoltà di cui ai commi precedenti dev'essere esercitata entro un anno dal verificarsi degli enti ivi previsti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se gli eventi siansi verificati anteriormente. In quest'ultimo caso la reinscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

Decadono dall'iscrizione di cui ai commi precedenti gli iscritti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano effettuato il totale versamento dei contributi dell'anno precedente.

Gli impiegati di cui ai primi due commi del presente articolo che non si avvalgano della suaccennata facoltà o decadano dall'iscrizione, acquistano il diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, o, qualora abbiano compiuto il periodo minimo

di servizio rispettivamente prescritto, a conseguire l'indennità di cui ai successivo art. 32 o la pensione di cui alla lettera a) dell'art. 33.

Agli impiegati che, a causa del verificarsi degli eventi previsti nel primo o nel secondo comma del presente articolo, cessino dal servizio, si applicano le disposizioni del comma precedente. Tali disposizioni sono applicabili anche agli impiegati delle Aziende municipalizzate i quali cessino dal rapporto d'impiego per la soppressione dell'Azienda.

Agli impiegati che, dopo il verificarsi degli eventi di cui nei primi due commi del presente articolo, abbiano continuato nell'iscrizione alla Cassa e cessino successivamente dal rapporto d'impiego ed ai loro aventi causa compete il rimborso dei contributi personali con i relativi interessi composti al saggio legale. Qualora gli impiegati stessi abbiano compiuto il periodo minimo rispettivamente prescritto, ad essi, o alle loro vedove ed orfani, spetta il diritto all'indennità a norma dei successivi articoli 32 e 37, o alla pensione giusta la lettera a) dell'art. 33 e l'art. 38.

Agli impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo, alle loro vedove ed orfani si applica il disposto della seconda parte del comma precedente.

Art. 22. — L'iscrizione facoltativa a carico dell'Ente e dell'impiegato è irrevocabile.

Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di Previdenza.

CAPO III.

Contributi.

Art. 23. — Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura dell'otto per cento delle retribuzioni.

Si considerano retribuzioni, agli effetti del presente ordinamento, gli stipendi effettivi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni. La valutazione degli assegni in natura, quando non risulti stabilita da norme speciali, è fatta dal Prefetto, sentiti gli Enti interessati.

Quando nell'ammontare complessivo della retribuzione annua su cui va calcolato il contributo vi siano frazioni di 500 lire, la somma che eccede le 250 lire è calcolata per 500 lire intere, quella che non eccede non è calcolata.

Le variazioni di retribuzione che l'impiegato consegua nel corso dell'anno si considerano, ai fini del contributo, aventi decorrenza dal 1° gennaio successivo, salvo che esse dipendano da passaggio ad altro Ente.

Art. 24. — Il contributo annuale a carico degli Enti è fissato nella misura del nove per cento delle retribuzioni corrisposte agli impiegati iscritti e a quelli delle categorie comprese nel precedente art. 5, con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, che non si siano avvalsi della facoltà di iscrizione alla Cassa, salvo quanto è disposto per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i Monti dei pegni di prima categoria, dai precedenti articoli da 14 a 17 e ferme restando le disposizioni dell'articolo 137 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Quando i posti stabiliti per legge o per organico non siano coperti da un titolare o da un impiegato provvisorio soggetto all'iscrizione, o gli impiegati di cui al penultimo comma del precedente art. 5 cessino dal servizio permanendo tuttavia in bilancio lo stanziamento delle relative retribuzioni, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo di cui al comma precedente, anche quello prescritto a carico dell'impiegato dal precedente art. 23, salvo l'eccezione di cui all'art. 16.

Gli enti non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo per gli impiegati iscritti a regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti, o Fondi speciali di pensione ai termini dei precedenti articoli 7, 10, 11 e 13.

Sono esonerate da tale contributo anche le Aziende municipalizzate limitatamente agli impiegati a favore dei quali al 1° gennaio 1914 era assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari, nonché gli Enti di cui alle lettere *l*), *m*) ed *o*) del precedente art. 5 relativamente a quegli impiegati a favore dei quali abbiano assicurato, in precedenza all'entrata in vigore del presente ordinamento, un trattamento di quiescenza, e fino a che gli impiegati stessi non si iscrivano volontariamente alla Cassa.

Per gli impiegati in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilità i contributi degli Enti e quelli personali sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.

Agli effetti del contributo il posto coperto dall'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego si considera vacante, salvo che a supplire l'impiegato stesso sia assunto altro impiegato che per tale supplenza sia assoggettato all'iscrizione.

Art. 25. — In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso due o più degli Enti di cui ai precedenti articoli, i contributi, tanto per gli impiegati quanto per gli Enti, sono dovuti in ragione delle retribuzioni rispettivamente corrisposte all'impiegato medesimo da ciascun Ente.

Art. 26. — Gli impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza.

Il capitale formato coi depositi volontari è liquidato al titolare ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto alla Cassa di previdenza.

Il titolare al quale venga conferita una pensione può chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, esente dalla ritenuta di cui al successivo art. 30 e non riversibile alla vedova o agli orfani.

Art. 27. — Gli Enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti d'impiegato, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 5 con indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione già denunciata nel gennaio di tale anno.

Gli Enti di cui al precedente art. 20 comunicheranno invece le notizie sopradette solo per quei posti coperti da impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui allo stesso articolo.

Agli Enti che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui ai commi precedenti può essere inflitta con decreto del Prefetto una penalità in misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.

Tale penalità, per la quale gli Enti hanno diritto di rivalsa sui propri

impiegati responsabili, viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalità e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.

Contro l'applicazione di tale penalità gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. La decisione del Ministero dell'interno non è suscettibile di alcun gravame.

La Prefettura in base alle notizie di cui ai primi due commi del presente articolo, nonché a quelle risultanti dagli atti d'ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per lo anno in corso e per le rettifiche dell'anno precedente e li trasmette non più tardi del 31 marzo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla Direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'Ufficio provinciale del Tesoro per la riscossione a mezzo della Sezione di Regia tesoreria provinciale.

Per gli Enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvi gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.

Durante l'anno, dopo la compilazione dell'elenco generale, possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.

Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi è trasmesso ai singoli Enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti allo Ufficio provinciale del Tesoro.

Gli Enti, appena ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.

Se i contributi liquidati dalla Prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto debbono comunicare alla Prefettura la differenza in più dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze delle retribuzioni.

Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidato, la Prefettura, venendone a conoscenza, dispone il recupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti una penalità pari alla metà dei contributi stessi, con le norme stabilite dal quarto comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quinto comma.

I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso gli impiegati iscritti alla Cassa per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.

Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della Cassa gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.

Art. 28. — I ricorsi concernenti la iscrizione alla Cassa di previdenza e l'imposizione dei contributi debbono essere presentati, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dagli impiegati, non oltre la cessazione definitiva dal servi-

zio, e dagli Enti, non oltre il secondo anno successivo a quello dell'emissione del ruolo.

Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.

Il Ministro per l'interno, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re.

Art. 29. — Se l'amministrazione del Comune o della Provincia non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente art. 27, il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.

Se l'amministrazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.

Se l'amministrazione dell'azienda speciale o di altro Ente soggetto al contributo non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il cassiere speciale deve effettuare il versamento entro i venti giorni dall'ordine dell'Intendenza di Finanza.

La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, semprechè le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilità sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore, il ricevitore o il cassiere speciale non eseguono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza.

Le indennità di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesoriere o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa di previdenza.

Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può dichiarare decadute le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende speciali o gli altri Enti di cui al terzo comma del presente articolo, dall'iscrizione alla Cassa di previdenza.

In tale caso gli impiegati hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facoltà

di continuare nell'iscrizione, conseguono l'indennità di cui al successivo art. 32 o la pensione di cui alla lettera a) dell'art. 33.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Aziende speciali e gli altri Enti, che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

Art. 30. — Le pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento a favore della Cassa stessa.

Sono esenti da tale ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

CAPO IV.

Impiego dei fondi della Cassa di previdenza.

Art. 31. — La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I fondi sono impiegati nel più breve termine possibile e nel migliore interesse della Cassa di previdenza nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti.

TITOLO II.

INDENNITÀ E PENSIONI.

CAPO I.

Acquisto e perdita del diritto a indennità o pensione.

Art. 32. — Ha diritto di conseguire l'indennità per una sola volta l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza, che dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile:

a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;

b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio con risoluzione del rapporto d'impiego, per il raggiungimento del limite di età stabilito nel regolamento organico, per inabilità fisica, incapacità professionale, scarso rendimento o per essersi posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;

c) sia cessato dal rapporto d'impiego, per qualunque causa, in età di 60 o più anni;

d) sia cessato dal rapporto d'impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 43 e 44;

e) sia cessato per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

f) sia cessato dal rapporto d'impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purchè comprovi con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.

Agli effetti del presente ordinamento l'impiegato trattenuto in servizio dopo la risoluzione del rapporto d'impiego si considera come riassunto in servizio ai sensi del successivo art. 63.

L'indennità è uguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella *B* annessa al presente ordinamento, della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dei primi tre commi del successivo art. 34.

Art. 33. — Ha diritto di conseguire la pensione diretta l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza :

a) quando dopo 20 anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente ;

b) quando cessi dal rapporto d'impiego dopo 40 anni di servizio utile ;

c) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, qualunque sia la durata del servizio prestato ;

d) quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessi dal rapporto d'impiego per cause o in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo.

Agli effetti della precedente lettera *c)* si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obbiettivi di servizio aventi per sè stessi capacità di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subbiettive predisponenti.

La pensione di cui alla lettera *c)* deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 34. — La pensione diretta è liquidata, in base agli stipendi ed altri assegni soggetti a contributo, mediante l'applicazione della tabella *A* unita al presente ordinamento, secondo le norme in essa indicate.

Gli stipendi annui da valutarsi per i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento sono arrotondati calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.

Per gli impiegati che acquistino il diritto a pensione a norma delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 33, gli stipendi valutabili a norma dei due commi precedenti, relativi ai servizi anteriori al 1° gennaio 1920, sono aumentati, ai fini della liquidazione della pensione, secondo le seguenti aliquote :

300 per cento per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1907 ;

200 per cento per i servizi prestati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1919.

Nel caso di cui alla lettera *c)* del precedente art. 33, la pensione, calcolata a norma dei tre primi commi del presente articolo, è aumentata di un decimo e non può essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione di cui all'articolo 23 per l'impiegato avente 25 o più anni di servizio utile, nè alla metà della retribuzione stessa per l'impiegato con meno di 25 anni di servizio utile.

In nessun caso la pensione può eccedere la media del migliore triennio delle retribuzioni utili a pensione, effettivamente godute dall'impiegato.

La pensione diretta non può essere inferiore a lire milleottocento annue, purchè non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dall'impiegato nell'ultimo anno di servizio.

Agli effetti dei due commi precedenti, le retribuzioni utili a pensione effettivamente godute non possono valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione alla Cassa.

Art. 35. — Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età degli impiegati, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.

Art. 36. — Per l'ammissione al diritto ad indennità o pensione dell'impiegato cessato dal rapporto d'impiego per inabilità fisica, la Cassa ha facoltà di disporre l'accertamento dell'inabilità mediante visita medica collegiale, da eseguirsi con le norme stabilite dal regolamento.

Con le stesse norme si procede alla visita medica nei casi previsti dalla lettera f) dell'art. 32 e dalla lettera c) dell'art. 33.

La spesa della visita medica è a carico dell'impiegato.

Art. 37. — La vedova dell'impiegato iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ha diritto all'indennità se l'impiegato muore in attività di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo 10 anni e prima di 20 anni di servizio utile, purchè il matrimonio sia stato contratto prima che l'impiegato avesse compiuto i 50 anni di età o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto di impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benchè postuma. Non ha diritto a indennità la vedova che alla morte dell'impiegato ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la indennità spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni dell'impiegato, purchè nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione del rapporto d'impiego, nonchè a quelli legittimati per decreto reale anteriore alla cessazione stessa.

L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'impiegato secondo la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 32.

Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni od orfane nubili minorenni di precedente matrimonio dell'impiegato, l'indennità è ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli non separati di interessi.

Gli orfani di impiegata, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre ambedue impiegati, hanno diritto rispettivamente all'indennità o alle due distinte indennità nella misura sopra indicata.

Art. 38. — La vedova nei riguardi del cui matrimonio con l'impiegato iscritto alla Cassa si verificano le condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 37, e che alla morte dell'impiegato non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:

a) quando l'impiegato muoia in attività di servizio, dopo avere prestato venti o più anni di servizio utile;

b) quando l'impiegato, dopo aver prestato 20 o più anni e meno di 25 anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

c) quando l'impiegato muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.

In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 37.

Quando ricorrano le condizioni previste dal comma quarto del prece-

dente art. 37 la pensione è ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo art. 39.

Gli orfani che si trovino in uno dei casi di cui all'ultimo comma dello stesso art. 37, hanno diritto rispettivamente alla pensione, o alle due distinte pensioni indirette.

Art. 39. — La misura della pensione indiretta è stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilità non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso, come appresso:

a) vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o più orfani, il 75 per cento;

b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o più orfani, il 60 per cento.

Agli effetti della precedente lettera *a*) si tiene conto soltanto degli orfani dell'impiegato che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 37.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 38, la pensione, determinata come alla precedente lettera *a*), viene così ripartita:

il 40 per cento della pensione dell'impiegato alla vedova;

il rimanente diviso in parti eguali tra gli orfani.

La vedova percepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli non separati di interessi.

Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione è variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non può essere inferiore a lire milleduecento, purchè non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dall'impiegato nell'ultimo anno di servizio, ferma l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 34.

Art. 40. — La vedova dell'impiegato iscritto alla Cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunciata per di lei colpa, quando l'iscritto sia morto in conseguenza di uno degli eventi di servizio considerati nella lettera *c*) del precedente art. 33, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata all'impiegato.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni nati o legittimati da matrimonio antecedente all'evento di servizio o legittimati per decreto reale anteriore all'evento stesso.

Agli effetti dei due commi precedenti l'evento non dipendente da causa violenta ed esterna si presume avverato nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorità amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverato nel giorno della cessazione del rapporto d'impiego.

Quando si verifichi il caso di cui al quarto comma del precedente articolo 37, la pensione viene ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi pre-

cedenti deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'impiegato o del pensionato.

La vedova dell'impiegato il quale, dopo conseguita la pensione di cui alla lettera c) dell'art. 33, muoia in condizioni diverse da quelle stabilite nel primo comma del presente articolo, ha diritto alla reversibilità della pensione stessa alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 38 e 39 quand'anche il matrimonio, contratto dall'impiegato dopo compiuti i cinquant'anni di età, rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto d'impiego; in mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la reversibilità della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 38 e 39.

Art. 41. — La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane anche in età minore, se contraggono matrimonio.

Art. 42. — Nei riguardi degli impiegati iscritti alla Cassa o pensionati e delle loro persone di famiglia, che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295.

Art. 43. — Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita si perdono dall'impiegato:

1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui agli articoli da 314 a 320 del Codice penale.

Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e a godere la pensione già conseguita la vedova e gli orfani incorsi in condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Art. 44. — L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena non sia estinta.

Art. 45. — Nei casi di cui ai precedenti articoli 43 e 44, alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se l'impiegato, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna è passata in giudicato.

Il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli dell'impiegato condannato è subordinato alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

Qualora l'impiegato riacquisti il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'art. 44, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennità ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi all'impiegato stesso, se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Nel caso di ripristino del diritto a pensione, o di termine della sospensione di cui all'art. 44, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che fosse stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli articoli 39 o 40.

Nel caso di ripristino del diritto a indennità, o di cessazione della so-

spensione di cui all'art. 44, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennità non sia spettata ad altri aventi diritto.

Art. 46. — Nessun conferimento d'indennità o di pensione, dirette o indirette, può essere fatto se l'impiegato non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante dieci anni di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 33 lettera c) e 40.

Ove però l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di cui ai successivi articoli 67 e 69 ed all'art. 66 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, il periodo così riscattato è utile per il computo del decennio di contribuzione.

La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di riscatto di servizi ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, ma le quote eventualmente ancora dovute sono trattenute sulla indennità o sulla pensione.

Sono pure computabili per il decennio predetto i periodi di servizio prestati con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali contemplati dai precedenti articoli 7 ultimo comma, 10, 11 e 13, quelli resi allo Stato, che siano cumulabili ai termini del presente Ordinamento, e quelli cumulabili a norma del successivo art. 55.

CAPO II.

Servizi utili a indennità o pensione.

Art. 47. — Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dagli impiegati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonchè il servizio comunque riscattato.

Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile successivamente prestati.

È pure calcolato utile il servizio militare di leva che l'impiegato presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purchè l'impiegato stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza sotto le armi, commisurato sulla retribuzione valutabile agli effetti dell'iscrizione goduta alla data di riasunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare. Il termine predetto non può scadere prima di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento, nè per gli impiegati già iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.

È pure calcolato utile il servizio militare prestato per richiamo dall'iscritto che conservi il diritto al posto, nel qual caso l'Ente corrisponde i contributi sulla retribuzione cui l'impiegato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile, salvo rivalsa per il solo contributo personale.

Art. 48. — Il servizio prestato dall'impiegato licenziato a norma del primo comma dell'art. 247 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, è improduttivo di trattamento di quiescenza tanto nei riguardi dell'impiegato quanto nei riguardi della sua famiglia.

Art. 49. — Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo

raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennità o della pensione.

Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista, sono valutate a norma degli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, esteso al personale degli enti locali con R. decreto-legge 19 aprile 1934 n. 746, come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennità o della pensione.

Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennità o della pensione teorica valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui al quinto comma dell'articolo 34.

La quota di aumento dell'indennità o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.

Art. 50. — I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute, ovvero in disponibilità, sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.

Art. 51. — I servizi utili prestati simultaneamente presso due o più Enti si valutano come unico periodo, agli effetti del computo del servizio utile complessivo, ma, per la misura della pensione o della indennità, si tiene conto delle retribuzioni soggette a contributo percepite presso i vari Enti.

Art. 52. — Agli impiegati iscritti o già iscritti alla Cassa è riconosciuto utile, per il conseguimento dell'indennità o della pensione, il servizio prestato con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti, o Fondi speciali per le pensioni contemplati nei precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11, e 13.

L'indennità o la pensione è in tal caso liquidata in base al servizio complessivo ai termini del presente ordinamento.

Per i servizi resi con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni di cui al precedente art. 11, anteriormente al 1° luglio 1924 o al 22 aprile 1925 o al 7 maggio 1926, gli stipendi sono valutati in misura eguale a quella rispettivamente goduta alle date predette, senza le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'articolo 34. Il presente comma ha anche valore di interpretazione autentica della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 47 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

L'indennità o la pensione è ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso cui il servizio di cui ai commi precedenti fu prestato, in proporzione alle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni.

Agli effetti del riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.

Il pagamento dell'intera indennità o dell'intera pensione è sempre fatto dalla Cassa di previdenza, che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennità a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti.

Quando la quota messa a carico dell'Ente derivi da servizi prestati con iscrizione o assicurazione, ai termini dell'art. 7 ultimo comma, del secondo comma del precedente art. 10, e dell'art. 13, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e ad altri Istituti assicurativi, ovvero alle Casse, Istituti o Fondi speciali, ai termini del secondo comma dell'art. 11, l'Ente è sostituito all'iscritto o all'assicurato negli eventuali corrispondenti diritti verso le Casse, Istituti o Fondi speciali predetti e sino a concorrenza della quota messa a suo carico.

Rimangono salvi in ogni caso, a carico degli Enti, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensione che siano più favorevoli per l'impiegato o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente è obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione. A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile l'impiegato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite dai commi quarto e quinto del presente articolo.

Non si fa luogo alla valutazione cumulativa dei servizi prevista nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizione a regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.

A tutti gli effetti del presente ordinamento la iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni. Tale norma ha anche valore di interpretazione autentica delle disposizioni dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, concernenti l'iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali.

Art. 53. — Nei casi di valutazione cumulativa dei servizi di cui al precedente art. 52 se l'impiegato o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un Ente con iscrizione a regolamento o convenzione speciale di pensione, o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui all'articolo medesimo, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente secondo le norme dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti :

a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale ;

b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito

la pensione da uno degli Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 52, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente, con le norme seguenti :

c) dalla quota di indennità si detrae il valore capitale della pensione già conseguita calcolato alla data della cessazione definitiva del rapporto d'impiego, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera b) ;

d) dalla quota di pensione si detrae la pensione già conseguita.

La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma, quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali sopraccennati per i servizi prestati presso gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, la valutazione cumulativa di tali servizi con i servizi successivi è subordinata al rimborso a favore dell'Ente delle quote di pensione già percepite, con i relativi interessi semplici al saggio legale. Al rimborso si provvede con ritenuta sulla indennità o con ritenuta integrale delle rate della pensione diretta ed indiretta od anche con ritenuta di una quota della pensione stessa quando l'Ente lo consenta.

L'impiegato che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della Cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'art. 52, deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego e deve rifondere le somme corrisposte dalla Cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta ed indiretta liquidata dalla Cassa di previdenza e degli eventuali accessori.

Art. 54. — L'indennità o la pensione a favore dell'impiegato che abbia prestato servizi presso due o più Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7 con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 52, o della sua vedova o dei suoi orfani, anche se non siavi stata iscrizione alla Cassa di previdenza, viene liquidata dalla Cassa medesima, con le norme stabilite dal presente ordinamento, applicando, se del caso, il terzo comma del precedente articolo 52.

L'indennità o la pensione in tal modo liquidata è ripartita a carico degli Enti presso cui tali servizi furono prestati, con le norme dei commi quarto e quinto dell'articolo 52.

Il pagamento dell'intera indennità o della intera pensione, viene fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, quando l'indennità o la pensione siano divenute definitive o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli Enti interessati o per decisione della Corte dei conti.

La Cassa di previdenza si rivale sugli Enti delle quote messe a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi.

Quando ricorrano i casi previsti dai quattro ultimi commi del precedente art. 52 e dall'art. 53 sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Art. 55. — Nei riguardi degli impiegati che siano stati iscritti a due o più degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, sono cumulabili, agli effetti del conseguimento delle indennità o delle pensioni, tutti i servizi valutabili secondo le norme dei singoli Istituti, fermo restando quanto è stabilito dall'articolo 51 per il computo del servizio utile complessivo.

Alla liquidazione provvede l'ultimo Istituto presso il quale l'impiegato è stato iscritto.

Nel caso che vi sia stata iscrizione ad uno o più degli Istituti predetti è ammesso altresì il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli 52 e 53, dei servizi resi con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali di pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali, anche quando non siavi stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dei singoli Istituti di previdenza i servizi stessi siano valutabili.

L'indennità o la pensione complessiva, nei casi di cui ai commi precedenti, è costituita dalla somma delle quote di indennità o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti e viene pagata dall'Istituto che provvede alla liquidazione.

La pensione complessiva non può essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti per l'Istituto che la liquida; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.

Gli altri Istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennità o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, all'Istituto che provvede alla liquidazione stessa, le rispettive quote di indennità o il valore capitale delle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.

Nel caso che vi siano quote a carico degli Enti, l'indennità o l'intera pensione viene pagata dall'Istituto che provvede alla liquidazione, che si rivale sugli Enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 52 e 53.

Nessuna indennità o pensione è dovuta se non vi sia stata iscrizione per 10 anni complessivamente agli Istituti predetti e agli Enti con regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali, eccezione fatta per i casi previsti dalle leggi dei singoli Istituti di previdenza.

È pure computabile per il decennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli Istituti di previdenza con versamento del capitale accumulato.

Art. 56. — Nei casi di cui al precedente art. 55, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli Istituti di previdenza ivi indicati siano state già corrisposte l'indennità o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non può essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego, non sia fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alla Prefettura, dichiarazione di rinunciare al godimento della pensione già conferita e di voler rimborsare all'Istituto che ha conferito l'indennità o la pensione, le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio di interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennità, in vigore per l'Istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata, e degli eventuali accessori.

Art. 57. — In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli Enti di cui agli articoli 5 e 7 del presente ordinamento, o viceversa, il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e

sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli Enti, la liquidazione degli assegni è fatta dallo Stato.

Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli Enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della Cassa di previdenza, nonché, nei casi previsti dall'articolo 55, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti di previdenza.

Le quote di indennità o di pensione a carico della Cassa di previdenza, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione. In tale determinazione, per i servizi di Stato, cui non corrisponda retribuzione pensionabile effettiva o virtuale, si tiene conto di quella goduta immediatamente prima di tali servizi, o, in mancanza, di quella immediatamente successiva.

Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennità o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota a carico della Cassa di previdenza, valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza. L'assegno dovuto non può essere minore della somma delle quote a carico della Cassa degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

Nei casi in cui la indennità o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della Cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

Le maggiori quote della indennità o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennità o pensione, né agli effetti del terzo comma del presente articolo.

La quota dovuta dallo Stato è a carico del Ministero alle cui dipendenze è stato reso l'ultimo servizio statale.

Il pagamento è integralmente effettuato dalla Cassa di previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto d'impiego erano in servizio presso gli Enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonché di quelle a carico degli Enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento è integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della Cassa e degli Enti.

Art. 58. — Per il personale già iscritto alla Cassa di previdenza, adetto alle Aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, la quota di indennità o di pensione a carico della Cassa di previdenza ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è determinata in base alle disposizioni del presente ordinamento e ripartita con le norme stabilite dall'art. 3 del R. decreto 15 febbraio 1923, n. 574.

CAPO III.

Procedimento di liquidazione e pagamento degli assegni.

Art. 59. — Le istanze per il conseguimento dell'indennità o della pensione devono essere presentate alla Prefettura, la quale le trasmette all'Amministrazione della Cassa di previdenza regolarmente istruite.

Le indennità o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un consigliere allo uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

In conformità delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo, da comunicarsi alle parti interessate.

Nei casi previsti dal precedente art. 57 le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità sono presentate alla Prefettura, se l'impiegato sia cessato definitivamente dal rapporto d'impiego mentre si trovava alla dipendenza di un Ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sono trasmesse al Ministero competente alla liquidazione dell'indennità o della pensione.

In tutti i casi di cui al precedente art. 57, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della Cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica deve ad essa essere trasferita dagli altri Istituti di previdenza a norma del precedente art. 55 e ne comunica l'importo al Ministero competente a provvedere alla liquidazione.

La Direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della Cassa di previdenza.

Art. 60. — Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può ricorrere alla Corte dei conti contro la deliberazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Art. 61. — Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione della indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 60.

Rimane sospeso il pagamento dell'indennità per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, però, su domanda dell'interessato e quando si verificano circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa, in misura non superiore alla metà della quota a carico della Cassa e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei

conti, nè quello dell'Istituto di recuperare quanto eventualmente avesse pagato in più qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente ordinamento.

Le indennità, le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e successive modificazioni.

Le pensioni sono pagate a rate mensili posticipate con scadenza al giorno 24 di ciascun mese, secondo le norme stabilite per i pensionati dello Stato.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Art. 62. — La Cassa di previdenza corrisponde agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.

L'acconto non può eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, nè essere inferiore al minimo di pensione.

Ai fini della concessione dell'acconto, e successivamente a quelli della liquidazione dell'assegno definitivo, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione dello stipendio, ai quali corrisponda l'iscrizione alla Cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensione.

La corresponsione dell'acconto non è soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.

Gli Enti hanno facoltà di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla Cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennità dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione può anche essere recuperato a favore dello Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo è recuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.

CAPO IV.

Riassunzione in servizio dell'iscritto che abbia già conseguito indennità o pensione.

Art. 63. — L'impiegato che abbia conseguito dalla Cassa di previdenza l'indennità o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dalla presente legge, può continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto alla Cassa, per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente ordinamento.

L'impiegato predetto può chiedere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purchè rinunci alla pensione e rifonda alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

L'impiegato riabilitato che abbia riassunto servizio, per ottenere la

ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in un'unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennità in vigore alla data della presentazione della domanda. Se l'impiegato cessa dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene recuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennità.

Il servizio utile dopo la presentazione della domanda di rifusione deve essere almeno di due anni compiuti.

L'impiegato che, essendosi avvalso della facoltà di cui al secondo comma del presente articolo, non compia successivamente alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza un biennio di servizio, ha diritto soltanto alla restituzione della indennità o delle quote di pensione rimborsate alla Cassa e dei relativi interessi composti al saggio legale, col ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione eventualmente già liquidatagli. Qualora però l'impiegato predetto venga a morire in attività di servizio prima di aver compiuto il biennio, la vedova e gli orfani hanno diritto di conseguire la nuova indennità o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dall'impiegato, previa trattenuta, sull'indennità o sulla pensione, delle somme ancora dovute per completare la rifusione.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Bilanci tecnici e accertamento dei servizi.

Art. 64. — Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della Cassa di previdenza.

Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.

Art. 65. — Una Commissione appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze, ogni volta che occorranò provvedimenti di riforma nell'interesse della Cassa di previdenza, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

Della Commissione debbono anche far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno e almeno un rappresentante degli iscritti alla Cassa designato dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Art. 66. — La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, un'assidua vigilanza presso gli Enti locali e gli uffici provinciali per assicurare la rego-

lare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

CAPO II.

Riscatti.

Art. 67. — Agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo articolo 68, il riscatto, agli effetti dell'indennità o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente ordinamento, prestati:

- a) presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7, con qualsiasi qualifica anche di avventizio o di salariato;
- b) presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;
- c) presso Aziende private o presso Enti che abbiano perduto il carattere di istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 21;
- d) presso Aziende private o Enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reiscrizione alla Cassa;
- e) alle dipendenze dello Stato, in servizio di impiegato o di salariato anche non di ruolo, esclusi quelli prestati in qualità di operai giornalieri;
- f) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia già utile ai sensi del precedente art. 47;
- g) presso Enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere.

Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.

Art. 68. — La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 67 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

- a) dalla prima effettiva iscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente alla iscrizione stessa;
- b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo di iscrizione;
- c) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;
- d) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dagli impiegati già iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non siano in servizio con iscrizione alla Cassa.

Art. 69. — Gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purchè la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

La domanda deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto di impiego e non oltre cinque anni:

- a) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;
- b) dalla data di assunzione in servizio con effettiva iscrizione alla Cassa o del passaggio in posto per il quale sia prescritto il possesso della

laurea o del titolo equipollente, dagli impiegati che ottengano l'assunzione o il passaggio successivamente alla pubblicazione del presente ordinamento ;

c) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dagli impiegati già iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non si trovino in servizio ai quali la laurea o il titolo equipollente sia stato richiesto per uno dei posti precedentemente occupati.

La durata legale dei corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dalla data del conferimento della laurea o del titolo equipollente e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei, utili agli effetti del presente ordinamento, applicando per l'arrotondamento del periodo residuale l'ultimo comma del precedente art. 67.

Art. 70. — Il contributo dovuto dall'impiegato per i riscatti di cui ai precedenti articoli 67 e 69 e pari al capitale accumulato, determinato secondo le norme allegate al presente ordinamento, corrispondente al contributo del 15 per cento della retribuzione annua utile a pensione goduta all'atto della prima iscrizione alla Cassa di previdenza, per un periodo uguale a quello da riscattare.

Quando la retribuzione predetta superi le lire 2000, l'impiegato ha facoltà di scegliere, per la determinazione del contributo di riscatto, una retribuzione minore di quella effettivamente goduta, in misura però non inferiore alle lire 2000.

La retribuzione da prendersi come base nella determinazione del contributo di riscatto, si arrotonda con la norma di cui al terzo comma del precedente art. 23.

Agli effetti del calcolo della indennità e della pensione ciascun periodo riscattato secondo il presente ordinamento o secondo le norme dell'ordinamento approvato con Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, si considera antecedente a tutti gli altri servizi utili per sè stessi e a quelli riscattati in base a precedenti domande, e si tiene conto delle retribuzioni sulle quali il riscatto è stato effettuato, senza applicare ad esse nè le maggiorazioni nè la riduzione, rispettivamente previste dal terzo comma del precedente art. 34 e dalle norme di applicazione della tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 71. — Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei Conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

Art. 72. — L'impiegato ha facoltà di versare il contributo di riscatto di cui al precedente art. 70 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella C unita al presente ordinamento, in una annualità da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al doppio del periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di quindici anni.

L'impiegato che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla Cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dall'amministrazione della Cassa.

I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

L'importo annuo delle rate di contributo di riscatto, da versarsi dall'impiegato di uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7, è compreso negli elenchi dei contributi dovuti dall'Ente presso cui presta servizio, il quale ha il diritto di rivalsa verso l'impiegato, ed è versato alla Cassa con le norme stabilite nei precedenti articoli 27 e 29.

Nei casi di riscatto da parte di impiegati che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, si applicano le norme stabilite dagli articoli stessi per il versamento dei contributi.

Art. 73. — Per l'impiegato iscritto alla Cassa con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1937 che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla Cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto d'impiego, da calcolarsi in anni interi a norma del precedente art. 35. Il premio di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni così valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.

L'impiegato che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani, debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma del quarto comma del precedente art. 72.

Per le ulteriori rate, l'impiegato che abbia acquistato diritto a pensione ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella C unita al presente ordinamento, oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella B unita al presente ordinamento, corrispondente al valore capitale predetto; qualora l'impiegato abbia diritto all'indennità, il valore capitale predetto viene trattenuto sull'indennità. In caso di morte dell'impiegato, prima dell'integrale versamento del contributo rateale di riscatto, sull'indennità o sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani, si recuperano soltanto le rate di cui al secondo comma del presente articolo.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 74. — È riconosciuto utile ai termini del precedente art. 52, il servizio prestato in qualità di impiegato con iscrizione o assicurazione all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale col concorso dell'Ente, da quegli impiegati che al 6 maggio 1926, essendo in servizio stabile con nomina regolare presso gli Enti di cui al precedente art. 5, lettere a), b), c), e) ed f) erano assicurati al predetto Istituto ai termini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, ovvero vi erano stati iscritti, col concorso dell'Ente, non per obbligo di legge, dopo l'istituzione della Cassa di previdenza o dopo le sue successive estensioni alle varie categorie di impiegati cui la Cassa stessa provvede, purchè entro il 5 agosto 1926 siansi iscritti alla Cassa di previdenza, chiedendo, previo consenso dell'Ente, il riconoscimento dei servizi sopraindicati.

Gli impiegati che al 6 maggio 1926 non erano in servizio, per giovare

della facoltà di cui al comma precedente, debbono aver presentato o presentare domanda di iscrizione alla Cassa di previdenza e di riconoscimento di cui al comma stesso entro tre mesi dalla data di reingresso in servizio.

Le disposizioni del presente articolo e quelle del corrispondente art. 64 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, non si applicano al personale delle Aziende municipalizzate.

Art. 75. — Gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali alla entrata in vigore del presente ordinamento siano iscritti alla Cassa col contributo dell'Ente a norma dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, continuano a rimanervi iscritti, anche se le Istituzioni predette non raggiungano l'importo di entrate effettive ordinarie stabilito dal precedente art. 14, fermo restando a carico dell'Ente l'obbligo del contributo di cui all'art. 24. L'obbligo stesso cessa se la rendita annua netta dell'Ente scenda al di sotto di L. 5000, salva agli interessati la facoltà di continuare nell'iscrizione ai sensi del precedente articolo 21.

Art. 76. — Gli impiegati degli istituti indicati alle lettere n) ed o) del precedente art. 5 hanno facoltà di chiedere la regolarizzazione dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, anche per il periodo intercedente tra la data da cui l'Istituto ha cessato di essere obbligatoriamente soggetto alla Cassa e quella della entrata in vigore del presente ordinamento, assoggettandosi al versamento a proprio carico dell'intero contributo relativo, salvo volontario concorso dell'Ente, e dell'interesse cinque per cento fino alla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, purchè nel periodo sopra indicato abbiano sempre prestato servizio nell'Istituto medesimo.

Le iscrizioni di fatto che fossero già state effettuate nel periodo su accennato si considerano consolidate a favore degli impiegati.

La domanda d'iscrizione facoltativa, con la regolarizzazione di cui al precedente primo comma, deve essere presentata nel termine perentorio di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento.

Art. 77. — Agli impiegati che si siano avvalsi della facoltà concessa dagli artt. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, 4 del R. decreto 27 febbraio 1908, n. 208, 1 sub 41, 7, 8 e 9, della legge 20 dicembre 1914, numero 1382 e 65 e 66 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.

Art. 78. — Nei casi in cui per disposizione di legge gli iscritti alla Cassa di previdenza, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti sieno da considerarsi morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata, le differenze tra le pensioni dirette ed indirette così dovute e gli assegni normali sono a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 79. — Agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 6 maggio 1926 sono riconosciuti utili ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:

a) il servizio militare prestato con interruzione di carriera senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra, e senza il versamento dei contributi di cui ai precedenti artt. 23 e 24;

b) il servizio prestato anteriormente a quello valutabile ai sensi del precedente art. 77.

Art. 80. — Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della

Cassa di previdenza secondo le disposizioni anteriori al presente ordinamento, per le cessazioni dal rapporto d'impiego fino a tutto il 31 dicembre 1937, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire duecentocinquanta e massimo di lire milleduecento, purchè la pensione così aumentata non ecceda le lire trentamila annue.

Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa secondo le disposizioni anteriori al presente ordinamento, a favore delle vedove e degli orfani degli impiegati e dei pensionati morti fino a tutto il 31 dicembre 1937, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire centoquaranta e massimo di lire seicentosessanta, purchè la pensione così aumentata non ecceda le lire quindicimila annue.

Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra la Cassa e altri Enti, l'aumento del dieci per cento è calcolato sulla sola quota dovuta dalla Cassa stessa, fermi restando rispettivamente i minimi e i massimi di aumento e i limiti massimi delle pensioni globali indicati nei commi precedenti.

Art. 81. — Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 80, morti posteriormente al 31 dicembre 1937, sono liquidate con l'applicazione delle norme del presente ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso, salvo per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento del diritto a pensione della vedova le norme eventualmente più favorevoli dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

Norme per la determinazione del contributo di riscatto di cui all'art. 70 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.

Il capitale accumulato da versarsi dall'iscritto per ottenere il riscatto si determina con le norme seguenti:

Si calcolano in primo luogo:

- a) l'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto, determinata con la norma contenuta nell'art. 35;
- b) la durata complessiva, determinata con la norma predetta, dei periodi utili agli effetti della liquidazione della indennità o della pensione, già computabili a favore dell'iscritto alla stessa data;
- c) la durata di cui alla lettera b), aumentata dei periodi da riscattare, calcolati in anni interi secondo le norme dell'art. 67 ultimo comma e dell'art. 69.

Si ricavano dalla tabella A i due coefficienti di liquidazione relativi all'età suindicata e alle dette due durate; calcolata poi la differenza tra i due coefficienti, essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella B relativo all'età dell'iscritto determinata come alla lettera a). L'importo così ottenuto, moltiplicato per il prodotto della retribuzione presa come base del riscatto per il coefficiente di 1,3, costituisce il capitale accumulato da versarsi per il riscatto.

TABELLA A

allegata all'Ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli Enti locali

PENSIONI

da liquidare agli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali per ogni lira di stipendio e col contributo di 11,5 centesimi in base alla tavola di mutualità degli impiegati dello Stato (1881-892) e alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato (1903-912), raccordata con la eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari (1882-892), ed al saggio d'interesse del 4,25 per cento.

Norme per l'applicazione della tabella A

La pensione a favore dell'impiegato si ottiene:

1. — Se la retribuzione computabile agli effetti del presente Ordinamento è rimasta costante durante tutto il periodo utile, moltiplicando la retribuzione stessa per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età e alla durata del periodo utile alla data della cessazione del rapporto d'impiego.

2. — Se invece l'impiegato ha conseguito durante il periodo utile aumenti o diminuzioni di retribuzione, in primo luogo si determina con la norma precedente la quota di pensione relativa alla retribuzione iniziale, come se essa fosse rimasta invariata durante l'intero periodo utile e poi si calcola, per ciascun aumento o diminuzione di retribuzione, la corrispondente quota di pensione, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, del rispettivo periodo utile dalla data in cui avvenne la variazione fino alla data della cessazione del rapporto d'impiego. La pensione è costituita dalla somma delle quote di pensione relative alla retribuzione iniziale ed ai successivi aumenti, diminuita della somma delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni.

AVVERTENZE. — Per l'applicazione delle precedenti norme l'età e le durate dei periodi utili si computano a termini dell'art. 35 del presente Ordinamento e le retribuzioni computabili secondo lo stesso Ordinamento che si riferiscono ai periodi anteriori all'1 gennaio 1920 si moltiplicano per il coefficiente 0,913 ed il prodotto si arrotonda, calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.

Per il calcolo delle quote teoriche di cui al quarto comma dell'art. 55 del presente Ordinamento si applicano le norme precedenti come se durante i periodi utili valutabili secondo le norme degli altri Istituti di previdenza, l'impiegato fosse stato iscritto alla Cassa stessa con retribuzione zero.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Periodo utile in anni		Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego																								
		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49									
1	0,0077	0,0078	0,0079	0,0080	0,0081	0,0083	0,0084	0,0085	0,0086	0,0088	0,0089	0,0091	0,0093	0,0094	0,0096	0,0098	1									
2	0,0159	0,0161	0,0163	0,0165	0,0167	0,0170	0,0172	0,0175	0,0178	0,0180	0,0184	0,0187	0,0190	0,0194	0,0198	0,0202	2									
3	0,0246	0,0248	0,0251	0,0255	0,0258	0,0262	0,0265	0,0270	0,0274	0,0278	0,0283	0,0288	0,0294	0,0299	0,0306	0,0312	3									
4	0,0337	0,0341	0,0345	0,0349	0,0354	0,0359	0,0364	0,0369	0,0375	0,0382	0,0388	0,0395	0,0403	0,0411	0,0419	0,0428	4									
5	0,0433	0,0438	0,0443	0,0449	0,0455	0,0461	0,0468	0,0475	0,0482	0,0491	0,0499	0,0508	0,0518	0,0529	0,0540	0,0551	5									
6	0,0535	0,0541	0,0547	0,0554	0,0561	0,0569	0,0577	0,0586	0,0596	0,0605	0,0616	0,0628	0,0640	0,0653	0,0666	0,0681	6									
7	0,0644	0,0650	0,0657	0,0666	0,0674	0,0683	0,0693	0,0704	0,0715	0,0727	0,0740	0,0753	0,0768	0,0784	0,0800	0,0818	7									
8	0,0758	0,0766	0,0774	0,0783	0,0793	0,0804	0,0815	0,0828	0,0841	0,0855	0,0870	0,0886	0,0904	0,0922	0,0942	0,0963	8									
9	0,0880	0,0888	0,0897	0,0908	0,0919	0,0931	0,0945	0,0959	0,0974	0,0990	0,1007	0,1025	0,1047	0,1068	0,1091	0,1110	9									
10	0,1009	0,1018	0,1028	0,1040	0,1052	0,1066	0,1081	0,1097	0,1114	0,1133	0,1153	0,1174	0,1197	0,1222	0,1249	0,1277	10									
11	0,1146	0,1156	0,1167	0,1180	0,1194	0,1209	0,1225	0,1243	0,1262	0,1283	0,1306	0,1330	0,1357	0,1385	0,1415	0,1447	11									
12	0,1292	0,1302	0,1314	0,1328	0,1343	0,1360	0,1378	0,1398	0,1419	0,1442	0,1468	0,1495	0,1525	0,1556	0,1590	0,1627	12									
13	0,1416	0,1458	0,1471	0,1486	0,1502	0,1520	0,1539	0,1561	0,1585	0,1610	0,1638	0,1669	0,1702	0,1738	0,1776	0,1816	13									
14	0,1611	0,1623	0,1637	0,1653	0,1670	0,1689	0,1711	0,1734	0,1760	0,1788	0,1819	0,1853	0,1889	0,1929	0,1971	0,2016	14									
15	0,1787	0,1799	0,1814	0,1830	0,1849	0,1870	0,1893	0,1918	0,1946	0,1976	0,2010	0,2047	0,2087	0,2131	0,2177	0,2227	15									
16	0,1975	0,1987	0,2002	0,2019	0,2039	0,2061	0,2086	0,2113	0,2142	0,2176	0,2212	0,2252	0,2296	0,2344	0,2395	0,2450	16									
17	0,2177	0,2188	0,2202	0,2220	0,2241	0,2264	0,2290	0,2319	0,2351	0,2387	0,2426	0,2469	0,2517	0,2569	0,2625	0,2685	17									
18	0,2403	0,2417	0,2435	0,2456	0,2480	0,2508	0,2539	0,2573	0,2611	0,2653	0,2699	0,2751	0,2807	0,2868	0,2934	0,2994	18									
19	0,2647	0,2664	0,2685	0,2710	0,2739	0,2772	0,2810	0,2853	0,2900	0,2949	0,2999	0,3043	0,3099	0,3059	0,3125	0,3196	19									
20	0,2910	0,2931	0,2956	0,2986	0,3020	0,3058	0,3098	0,3140	0,3186	0,3236	0,3286	0,3322	0,3361	0,3397	0,3474	0,3474	20									
21	0,3194	0,3218	0,3248	0,3284	0,3324	0,3369	0,3420	0,3477	0,3540	0,3609	0,3685	0,3768	0,3836	0,3910	0,3990	0,4079	21									
22	0,3500	0,3530	0,3565	0,3607	0,3655	0,3708	0,3768	0,3836	0,3908	0,3986	0,4074	0,4078	0,4149	0,4228	0,4314	0,4409	22									
23	0,3881	0,3881	0,3886	0,3908	0,3948	0,3998	0,4058	0,4119	0,4189	0,4261	0,4340	0,4407	0,4483	0,4567	0,4658	0,4759	23									
24	0,4189	0,4189	0,4231	0,4282	0,4340	0,4407	0,4483	0,4567	0,4658	0,4759	0,4837	0,4926	0,5023	0,5130	0,5233	0,5330	24									
25	0,4578	0,4578	0,4628	0,4688	0,4758	0,4837	0,4926	0,5023	0,5130	0,5233	0,5330	0,5437	0,5544	0,5651	0,5758	0,5865	25									

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Periodo utile in anni	Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego																									Periodo utile in anni
	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80											
1	0,0158	0,0162	0,0169	0,0175	0,0183	0,0191	0,0200	0,0209	0,0219	0,0230	0,0241	0,0254	0,0268	0,0283	0,0300											
2	0,0328	0,0338	0,0352	0,0367	0,0384	0,0402	0,0421	0,0442	0,0464	0,0488	0,0514	0,0543	0,0575	0,0611	0,0651											
3	0,0512	0,0529	0,0551	0,0577	0,0604	0,0634	0,0666	0,0699	0,0737	0,0776	0,0821	0,0870	0,0925	0,0987	0,1058											
4	0,0710	0,0734	0,0767	0,0804	0,0844	0,0888	0,0934	0,0984	0,1039	0,1098	0,1164	0,1238	0,1321	0,1415	0,1524											
5	0,0924	0,0956	0,1000	0,1049	0,1104	0,1164	0,1228	0,1297	0,1373	0,1454	0,1547	0,1650	0,1769	0,1900	0,2055											
6	0,1153	0,1195	0,1251	0,1315	0,1386	0,1464	0,1549	0,1640	0,1740	0,1848	0,1970	0,2108	0,2264	0,2445	0,2656											
7	0,1399	0,1451	0,1521	0,1601	0,1690	0,1789	0,1896	0,2013	0,2141	0,2280	0,2438	0,2616	0,2818	0,3055	0,3332											
8	0,1661	0,1725	0,1811	0,1909	0,2018	0,2140	0,2273	0,2418	0,2579	0,2754	0,2952	0,3177	0,3433	0,3734	0,4086											
9	0,1942	0,2019	0,2122	0,2239	0,2371	0,2518	0,2679	0,2856	0,3054	0,3269	0,3515	0,3794	0,4112	0,4486	0,4930											
10	0,2241	0,2333	0,2455	0,2593	0,2750	0,2925	0,3117	0,3330	0,3568	0,3829	0,4128	0,4469	0,4858	0,5317	0,5863											
11	0,2559	0,2667	0,2810	0,2972	0,3156	0,3362	0,3589	0,3840	0,4123	0,4435	0,4794	0,5204	0,5674	0,6231	0,6894											
12	0,2898	0,3023	0,3188	0,3376	0,3590	0,3830	0,4095	0,4389	0,4721	0,5089	0,5514	0,6002	0,6564	0,7230	0,8026											
13	0,3258	0,3401	0,3591	0,3807	0,4054	0,4330	0,4637	0,4978	0,5604	0,5795	0,6292	0,6866	0,7530	0,8319	0,9265											
14	0,3641	0,3804	0,4020	0,4266	0,4548	0,4865	0,5217	0,5610	0,6055	0,6553	0,7130	0,7798	0,8575	0,9502	1,0616											
15	0,4048	0,4232	0,4476	0,4755	0,5074	0,5435	0,5837	0,6286	0,6796	0,7368	0,8032	0,8804	0,9703	1,0781	1,2082											
16	0,4480	0,4700	0,4961	0,5274	0,5640	0,6041	0,6497	0,7007	0,7588	0,8241	0,9001	0,9885	1,0919	1,2163	1,3669											
17	0,4937	0,5169	0,5475	0,5826	0,6230	0,6687	0,7200	0,7776	0,8434	0,9175	1,0039	1,1046	1,2228	1,3652	1,5382											
18	0,5422	0,5680	0,6021	0,6413	0,6863	0,7374	0,7948	0,8596	0,9335	1,0172	1,1149	1,2291	1,3633	1,5254	1,7228											
19	0,5935	0,6222	0,6600	0,7035	0,7535	0,8104	0,8744	0,9466	1,0295	1,1234	1,2334	1,3622	1,5139	1,6975	1,9215											
20	0,6478	0,6796	0,7214	0,7694	0,8248	0,8879	0,9589	1,0393	1,1317	1,2366	1,3597	1,5043	1,6750	1,8818	2,1348											
21	0,6990	0,7402	0,7863	0,8393	0,9004	0,9701	1,0487	1,1378	1,2403	1,3570	1,4943	1,6558	1,8469	2,0790	2,3634											
22	0,7601	0,8014	0,8550	0,9133	0,9805	1,0573	1,1440	1,2424	1,3568	1,4851	1,6374	1,8171	2,0302	2,2835	2,6079											
23	0,8238	0,8723	0,9277	0,9916	1,0653	1,1497	1,2450	1,3534	1,4784	1,6213	1,7897	1,9888	2,2254	2,5140	2,8689											
24	0,8910	0,9440	1,0046	1,0744	1,1551	1,2475	1,3521	1,4710	1,6086	1,7658	1,9516	2,1714	2,4332	2,7530	3,1472											
25	0,9620	1,0197	1,0857	1,1619	1,2500	1,3509	1,4654	1,5957	1,7465	1,9192	2,1234	2,3655	2,6541	3,0073	3,4435											

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Periodo utile in anni	Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego										Periodo utile in anni					
	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80
26	1,0369	1,0996	1,1715	1,2544	1,3503	1,4604	1,5853	1,7277	1,8926	2,0818	2,3058	2,5716	2,8889	3,2778	3,7589	26
27	1,1160	1,1840	1,2620	1,3520	1,4564	1,5761	1,7121	1,8673	2,0474	2,2541	2,4991	2,7902	3,1382	3,5653	4,0943	27
28	1,1904	1,2730	1,3575	1,4552	1,5683	1,6983	1,8461	2,0150	2,2111	2,4365	2,7030	3,0221	3,4028	3,8706	4,4507	28
29	1,2674	1,3670	1,4583	1,5640	1,6865	1,8274	1,9878	2,1711	2,3842	2,6295	2,9208	3,2676	3,6833	4,1945	4,8203	29
30	1,3803	1,4961	1,5647	1,6788	1,8113	1,9637	2,1373	2,3361	2,5673	2,8336	3,1502	3,5277	3,9804	4,5379	5,2309	30
31	1,4784	1,5708	1,6770	1,8000	1,9429	2,1062	2,2952	2,5103	2,7607	3,0494	3,3929	3,8028	4,2950	4,8017	5,4567	31
32	0,5818	1,6812	1,7955	1,9279	2,0819	2,2594	2,4619	2,6942	2,9649	3,2774	3,6405	4,0836	4,6280	5,2869	6,1078	32
33	1,6910	1,7977	1,9205	2,0629	2,2285	2,4196	2,6378	2,8884	3,1806	3,5182	3,9207	4,4014	4,9800	5,6944	6,5854	33
34	1,8064	1,9207	2,0524	2,2053	2,3832	2,5886	2,8234	3,0933	3,4082	3,7724	4,2068	4,7264	5,3522	6,1255	7,0908	34
35	1,9282	2,0506	2,1917	2,3556	2,5465	2,7670	3,0193	3,3095	3,6483	4,0407	4,5090	5,0697	5,7455	6,5812	7,6253	35
36	2,0509	2,1878	2,3388	2,5143	2,7188	2,9553	3,2260	3,5376	3,9018	4,3238	4,8279	5,4320	6,1608	7,0627	8,1903	36
37	2,1930	2,3327	2,4941	2,6618	2,9007	3,1540	3,4442	3,7784	4,1693	4,6226	5,1226	5,6845	6,5993	7,7712	8,7873	37
38	2,3371	2,4861	2,6583	2,8588	2,9928	3,3637	2,6744	4,0325	4,4515	4,9380	5,5198	6,2182	7,0620	8,1080	9,4178	38
39	2,4895	2,6483	2,8319	3,0458	3,2957	3,5852	3,9174	4,3006	4,7494	5,2707	5,8947	6,6441	7,5504	8,6746	10,0834	39
40	2,6514	2,8201	3,0156	3,2435	3,5101	3,8191	4,1740	4,5836	5,0638	5,6218	6,2903	7,0936	8,0658	9,2725	10,7859	40
41	2,8220	3,0022	2,2101	3,4528	3,7368	4,0563	4,4450	4,8825	5,3656	5,9924	6,7067	7,5680	8,6097	9,9036	11,5273	41
42	3,0050	3,1954	3,4163	3,6744	3,9767	4,3277	4,7314	5,1982	5,7460	6,3836	7,1483	8,0685	9,1836	10,5694	12,3097	42
43	3,1983	3,4004	3,6351	3,9093	4,2307	4,6043	5,0343	5,5318	6,1161	6,7966	7,6133	8,5968	9,7893	11,2721	13,1354	43
44	3,4036	3,6182	3,8673	4,1585	4,5001	4,8972	5,3548	5,8845	6,5072	7,2329	8,1044	9,1545	10,4285	12,0136	14,0067	44
45	3,6220	3,8495	4,1138	4,4230	4,7857	5,2076	5,6942	6,2578	6,9208	7,6940	8,6231	9,7433	11,1032	12,7962	14,9261	45
46	3,8544	4,0954	4,3757	4,7039	5,0800	5,5372	6,0540	6,6532	7,3584	8,1815	9,1712	10,3652	11,8156	13,6223	15,8965	46
47	4,1024	4,3571	4,6541	5,0022	5,4109	5,8868	6,4357	7,0722	7,8219	8,6975	9,7508	11,0225	12,5681	14,4945	16,9207	47
48	4,3676	4,6364	4,9506	5,3194	5,7530	6,2580	6,8408	7,5168	8,3132	9,2438	10,3642	11,7175	13,3634	15,4158	18,0023	48
49	4,6523	4,9350	5,2667	5,6571	6,1166	6,6524	7,2709	7,9881	8,8343	9,8230	11,0138	12,4530	14,2044	16,3895	19,1447	49
50	5,2557	5,6049	6,0172	6,5037	7,0716	7,7278	8,4896	9,3875	10,4374	11,7023	13,2319	15,0942	17,4191	20,3520	24,3520	50

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

		Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego												
Periodo utile in anni		68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
51	5,9680	6,4025	6,9166	7,5180	8,2136	9,0218	9,9749	11,0805	12,4327	14,0575	16,0367	18,5086	21,3515	
52		6,8161	7,3583	7,9911	8,7308	9,5877	10,5968	11,7819	13,2080	14,9333	17,0356	19,6624	22,9795	
53			7,8325	8,5034	9,2825	10,1900	11,2022	12,5174	14,0312	15,8629	18,0954	20,8855	24,4102	
54				9,0501	9,8725	10,8326	11,9684	13,2995	14,9056	16,8500	19,2201	22,1830	25,9267	
55					10,5060	11,5198	12,7217	14,1320	15,8353	17,8385	20,4144	23,5601	27,5355	
56						12,2576	13,5274	15,0200	16,8251	19,0133	21,6831	25,0223	29,2430	
57							14,3924	15,9699	17,8808	20,2002	23,0320	26,5756	31,0560	
58								16,9896	19,0101	21,4661	24,4680	28,2270	32,9820	
59									20,2224	22,8201	25,9096	29,9851	35,0297	
60										24,2738	27,6380	31,8604	37,2097	

TABELLA B
allegata all'Ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli Enti locali

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione annua liquidata o da liquidarsi a favore degli impiegati degli Enti locali, in base alla Tabella A.

(Eliminazione complessiva e sopravvivenza dei pensionati dello Stato [1903-1912] ricordato con l'eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari [1882-1892]).

Saggio d'interesse del 4,25 per cento.

Anni di età alla data della cessazione del rapporto d'impiego	Valore capitale della pensione di una lira annua	Anni di età alla data della cessazione del rapporto d'impiego	Valore capitale della pensione di una lira annua	Anni di età alla data della cessazione del rapporto d'impiego	Valore capitale della pensione di una lira annua	Anni di età alla data della cessazione del rapporto d'impiego	Valore capitale della pensione di una lira annua
20	17,28						
21	17,17	36	14,87	51	11,55	66	7,65
22	17,04	37	14,68	52	11,30	67	7,39
23	16,92	38	14,49	53	11,04	68	7,12
24	16,79	39	14,29	54	10,79	69	6,86
25	16,65	40	14,08	55	10,53	70	6,59
26	16,52	41	13,87	56	10,27	71	6,32
27	16,37	42	13,66	57	10,01	72	6,06
28	16,22	43	13,44	58	9,75	73	5,81
29	16,07	44	13,22	59	9,48	74	5,56
30	15,91	45	12,99	60	9,22	75	5,32
31	15,75	46	12,76	61	8,96	76	5,08
32	15,58	47	12,52	62	8,70	77	4,84
33	15,41	48	12,29	63	8,43	78	4,61
34	15,24	49	12,04	64	8,17	79	4,38
35	15,06	50	11,80	65	7,91	80	4,15

TABELLA C
allegata all'Ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli Enti locali

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di contributo di riscatto sulle retribuzioni degli impiegati che si siano avvalsi della facoltà di versare il contributo stesso in un periodo di tempo non superiore al doppio degli anni riscattati, in ogni caso non maggiore di anni 15. (Articolo 72 dell'Ordinamento).

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

Norme per l'applicazione della tabella C.

- 1) Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.
- 2) In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.
- 3) Per gli impiegati cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella B, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

TABELLA C

Età dell'iscritto	Durata dei versamenti in anni															Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	21
22	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	22
23	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	23
24	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	24
25	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	25
26	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	26
27	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	27
28	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	28
29	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	29
30	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	30
31	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	31
32	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	32
33	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	33
34	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	34
35	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	35
36	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0160	0,0126	0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	36
37	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0161	0,0126	0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	37
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0161	0,0126	0,0115	0,0106	0,0099	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	38
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0161	0,0127	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0079	39
40	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0161	0,0127	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	40
41	0,0856	0,0438	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0161	0,0127	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	41
42	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0161	0,0127	0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	42
43	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0151	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	43
44	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0084	0,0081	44
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0128	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	45

TABELLA C

Età dell'iscritto	Durata dei versamenti in anni															Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0100	0,0094	0,0089	0,0083	0,0081	46
47	0,0857	0,0440	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	47
48	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129	0,0118	0,0109	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	48
49	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0143	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0086	0,0083	49
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	50
51	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130	0,0119	0,0110	0,0102	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	51
52	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130	0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0085	52
53	0,0858	0,0441	0,0303	0,0233	0,0192	0,0165	0,0145	0,0131	0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0093	0,0089	0,0086	53
54	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0165	0,0146	0,0131	0,0120	0,0112	0,0104	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	54
55	0,0859	0,0442	0,0304	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132	0,0121	0,0112	0,0105	0,0100	0,0095	0,0091	0,0088	55
56	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0167	0,0147	0,0133	0,0122	0,0113	0,0106	0,0101	0,0096	0,0092	0,0089	56
57	0,0860	0,0443	0,0305	0,0236	0,0195	0,0167	0,0148	0,0134	0,0123	0,0114	0,0107	0,0102	0,0097	0,0093	0,0090	57
58	0,0861	0,0444	0,0306	0,0237	0,0195	0,0168	0,0149	0,0135	0,0124	0,0115	0,0108	0,0103	0,0098	0,0095	0,0091	58
59	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0136	0,0125	0,0116	0,0110	0,0104	0,0100	0,0096	0,0093	59
60	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137	0,0126	0,0118	0,0111	0,0106	0,0101	0,0098	0,0095	60
61	0,0863	0,0447	0,0308	0,0240	0,0199	0,0172	0,0152	0,0138	0,0128	0,0119	0,0113	0,0107	0,0103	0,0100	0,0097	61
62	0,0864	0,0448	0,0310	0,0241	0,0200	0,0173	0,0154	0,0140	0,0129	0,0121	0,0115	0,0109	0,0105	0,0102	0,0099	62
63	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0156	0,0142	0,0131	0,0123	0,0117	0,0112	0,0108	0,0104	0,0102	63
64	0,0867	0,0450	0,0312	0,0244	0,0203	0,0176	0,0157	0,0144	0,0133	0,0125	0,0119	0,0114	0,0110	0,0107	0,0105	64
65	0,0868	0,0452	0,0314	0,0245	0,0205	0,0178	0,0159	0,0146	0,0136	0,0128	0,0122	0,0117	0,0113	0,0110	0,0108	65
66	0,0870	0,0453	0,0316	0,0247	0,0207	0,0180	0,0162	0,0148	0,0138	0,0131	0,0125	0,0120	0,0117	0,0114	0,0112	66
67	0,0872	0,0455	0,0318	0,0250	0,0209	0,0183	0,0165	0,0151	0,0142	0,0134	0,0128	0,0124	0,0121	0,0118	0,0116	67
68	0,0874	0,0458	0,0320	0,0252	0,0212	0,0186	0,0168	0,0155	0,0145	0,0138	0,0132	0,0128	0,0125	0,0122	0,0120	68
69	0,0876	0,0460	0,0323	0,0255	0,0215	0,0189	0,0171	0,0159	0,0149	0,0142	0,0137	0,0133	0,0130	0,0127	0,0126	69
70	0,0879	0,0463	0,0326	0,0258	0,0219	0,0193	0,0175	0,0163	0,0154	0,0147	0,0142	0,0138	0,0135	0,0133	0,0131	70
71	0,0882	0,0466	0,0329	0,0262	0,0223	0,0197	0,0180	0,0168	0,0159	0,0152	0,0147	0,0143	0,0141	0,0139	0,0137	71
72	0,0885	0,0470	0,0333	0,0266	0,0227	0,0202	0,0185	0,0173	0,0164	0,0158	0,0153	0,0150	0,0147	0,0145	0,0144	72
73	0,0889	0,0474	0,0338	0,0271	0,0232	0,0207	0,0190	0,0179	0,0170	0,0164	0,0160	0,0157	0,0154	0,0153	0,0152	73
74	0,0893	0,0478	0,0342	0,0276	0,0237	0,0213	0,0196	0,0185	0,0177	0,0171	0,0167	0,0164	0,0162	0,0161	0,0158	74
75	0,0897	0,0482	0,0348	0,0281	0,0243	0,0219	0,0203	0,0192	0,0184	0,0179	0,0175	0,0172	0,0170	0,0169	0,0169	75

Prezzo L. 3,50

PROMEMORIA CIRCA IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI PERSONALI
VERSATI DA SALARIATI COMUNALI.

A Cremona nella gestione daziaris era adibito del personale alle dirette dipendenze del Comune. Questo personale, composto di salaristi comunali, era iscritto alle Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salaristi.

Soppravvenuta l'abolizione delle cinte daziarie, i contratti di appalto in corso presso i Comuni chiusi vennero dichiarati disciolti (art. 7 R.D. 20 marzo 1930 n. 141). Per effetto di tale fatto, molti di questi salaristi comunali, già addebiti ai servizi daziaris, risulterono esuberanti e vennero, per prescrizione di legge, messi in disponibilità per un biennio in attesa di stabile occupazione.

Tali salaristi in disponibilità, vedendosi preclusa la possibilità di una sperata riassunzione, ^{col comune l'anticipato pagamento} concordarono del biennio di disponibilità dietro presentazione delle loro dimissioni. Ma le dimissioni di tali agenti non possono ritenersi spontanee e volontarie; esse debbono essere considerate come un effetto della soppressione di posti in seguito all'abolizione delle cinte daziarie.

Comunque il caso rientra in quello generale di salaristi comunali che decadono dalla iscrizione alla Cassa per la cessazione del servizio.

II°.

I predetti salaristi chieggono ora il rimborso dei contributi personali versati alla Cassa, e ciò in virtù dell'art. 21 del R. D. L. 15 aprile 1926 N. 679.

Non è affatto applicabile l'art. 17 di detto Decreto-Legge in quanto esso regola il caso di salaristi comunali delegati presso l'appaltatore del servizio daziario, prescrivendo per tali salaristi l'integrità della loro iscrizione alla Cassa. Esso articolo non riguarda affatto il rimborso dei contributi versati, e non può, in ogni caso, disciplinare gli effetti dell'abolizione delle cinte daziarie, decretata nel 1930, cioè quattro anni dopo.

L'art. 21 del suindicato Decreto-legge dà diritto ai salaristi comunali, già iscritti alla Cassa, di chiedere (quando non sia compiuto il periodo minimo di servizio prescritto per l'indennità o la pensione) il rimborso dei contributi personali già versati.

L'ultimo comma del ricordato art. 21 suona così :

"Agli impiegati che si verificarsi degli eventi previsti
"si primo e secondo comma del presente articolo, ovvero suc-
"cessivamente, cessino dal servizio, si applicheranno le dispo-
"sizioni, di cui il comma precedente (cioè il rimborso dei con-

"tributi versati). Tali disposizioni sono applicabili anche "agli impiegati delle aziende municipalizzate i quali cessino "dal servizio per la soppressione dell'azienda".

Gli eventi previsti nel comma primo e secondo, e ai quali fa riferimento la disposizione di legge, sono i seguenti :

a) Quando "gli impiegati iscritti alla Cassa passino alla dipendenza di privati, per effetto della cessione dell'azienda municipalizzata o della cessione in appalto del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti".

b) Quando "gli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione di beneficenza".

Poichè la legge parla di cessazione del servizio al verificarsi di determinati eventi, è di tutta evidenza che l'interprete deve isolare e determinare l'evento indipendentemente dalla condotta dell'impiegato. L'evento è il fatto che determina la cessazione dal servizio; la condotta dell'impiegato è la sua permanenza o meno nell'impiego dopo il verificarsi dell'evento. Ora gli eventi che possono determinare la cessazione dal servizio dell'impiegato, sono, per le chiare disposizioni di legge, i tre seguenti :

a) la cessione della azienda municipalizzata o la cessione in appalto del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti;

b) la perdita, da parte dell'ente dei caratteri di istituto di beneficenza;

c) la soppressione dell'azienda municipalizzata.

Secondo l'ultimo comma dell'art. 21, è dunque sufficiente, per creare il diritto al rimborso, che la cessazione del servizio dell'impiegato o salariato abbia origine da uno di questi tre fatti. Tale diritto nasce al momento della cessazione del servizio, ma può anche (per una giustificata larghezza della legge) verificarsi dopo. Infatti la legge dice che anche successivamente al verificarsi degli eventi indicati, può l'iscritto alla Cassa chiedere il rimborso. Così se un salariato comunale che per i motivi surricordati cessa dal servizio alle dipendenze del Comune e passa a quelle del privato, può anche successivamente all'evento (e cioè dopo essere passato col privato) far valere la sua sopravvenuta cessazione del servizio agli effetti del rimborso.

Premesso ciò è evidente che i salariati comunali di Cremona per il fatto di aver cessato il servizio in conseguenza della abolizione delle cinte daziarie hanno diritto - siano o

non siano passati col privato appaltatore, nel quale caso però possano continuare nella loro iscrizione e termini dell'art. 17 - di ottenere il rimborso dei contributi versati. Anzi, poichè (come è il nostro caso) essi sono stati messi fuori e non hanno occupazione alcuna presso il privato appaltatore, essi debbono avere per equità titolo di preferenza su quelli che eventualmente siano stati assunti dal privato e si trovino in condizioni migliori.

Si può obiettare che nei tre eventi che abbiamo ricordato non è fatta espressa menzione dell'abolizione delle cinte daziarie. Ma la legge del 1926 non poteva prevedere un fatto derivante da una legge successiva del 1930. Bisogna pertanto interpretare la legge del 1926 tenendone presente lo spirito e i fini. Essa prevede il caso che l'azienda municipalizzata sia soppressa nel quale caso gli impiegati e salariati addetti, cessando dal servizio, hanno diritto al rimborso dei contributi versati. Ora l'abolizione delle cinte daziarie, è, se non la soppressione totale, la radicale riduzione di un servizio, riduzione che comporta l'effettivo licenziamento di molti impiegati. A tali impiegati o salariati non si può, dunque, lesinare il diritto riconosciuto a quelli che sono licenziati per totale soppressione dell'azienda o per il trasferimento dell'azienda o

del servizio dell'ente pubblico al privato. Una diversa interpretazione aggiungerebbe una nuova e immeritata jattura ad agenti che hanno già particolarmente sofferto dalla trasformazione del nostro regime daziario.

Avv. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4

ROMA

TELEFONO 31-321

Roma, 3 aprile 1939

On. Off. Dott. Abbate Torello

Casa Carducci,

Via D'Adda, Casella Post. PP. Roma

che
non segnalazione dell'onorevole Tagliolo

Eccole un nuovo pro-memoria (questa volta molto completo)

nel quale è prospettata la questione dei rimborsi dei contribu-
personali versati alle Casse da salaristi comunali, i quali, per
effetto della legge del 1930 abolente le cinte daziarie, sono sta-
ti dimessi ed hanno cessato così dal servizio e dalla iscrizione al-
la Cassa.

So, che ad una prima richiesta si era detto a taluno di que-
sti salaristi che il diritto al rimborso spettava soltanto a co-
loro che, dimessi dal Comune, erano stati assunti dal privato ap-
paltatore. Ma io non credo che tale interpretazione possa soste-
nersi. Se così fosse, il salarista messo sul lastrico non po-
trebbe avere il rimborso, mentre l'otterrebbe colui che trova su-
bito occupazione presso il privato. L'interpretazione sarebbe
non equa.

Confido che Elle possa far esaminare a fondo la questione la
quale merita davvero un attento esame.

Cordiali saluti.

aff.
Ivanoe Bonomi

Roma, 3 aprile 19

Caro Carducci;

È uole un nuovo
pro-memoria (questa volta molto
completa) nel quale è prospettata
la questione dei rimborsi dei
contributi personali versati alla
Cassa da salariati comunali,
i quali, per effetto della legge
del 1930 abolente le cinte d'aprire,
sono stati dimessi ed hanno
cessato così dal servizio e
dalla iscrizione alla Cassa.

So, che ad una prima ~~richiesta~~ ^{richiesta}
si era detto a taluno di
questi salariati che il diritto
al rimborso spettava soltanto
a coloro che, dimessi dal comune
erano stati assunti dal privato.

appaltatore. Ma io non credo
che tale interpretazione possa
sostenersi. Se così fosse, il
salariato messo sul lastrico
non potrebbe avere il riculso,
mentre l'otterrebbe ~~colui~~ colui
che ~~di~~ trova subito occupa-
zione presso il privato. ~~La~~ ^{La} ~~interpretazione~~ ^{interpretazione}
sarebbe ~~iniqua~~ ^{iniqua} ~~inter-~~
confido che Ella possa far
esaminare a fondo la questione
la quale merita davvero un
attento esame.

Cordiali saluti.

24/10

Memoria circa il rimborso dei contributi
versati da salariati comunali

A Cremona ~~era~~ nella gestione daziaria
~~era stata data in appalto alla~~
~~Ditta Trozza che aveva del personale~~
~~proprio~~ ^{del personale} alle dirette
dipendenze del Comune. ~~Questo~~ ^{Questo} personale
^{composto di} salariati comunali, ~~era~~ era
iscritto alla Cassa di previdenza per
le pensioni agli impiegati e salariati.

[Soppravvenuta l'abolizione delle
cinte daziarie, i contratti di appalto
in corso presso i Comuni chiusi
vennero dichiarati disciolti (art. 7
R. D. 20 marzo 1930 N. 141). Per effetto
di tale fatto, molti di questi
salariati comunali, già ^{già} addebitati ai servizi
daziarie, risultarono esuberanti e
vennero, ~~per~~ ^{per} per prescrizione di

legge, messi in disponibilità²
per un biennio in attesa di stabile
occupazione.

~~Parola~~

Tali salariati in disponibilità,
vedendosi preclusa la ~~via~~ ^{possibilità} ~~per~~
di una sperata riassunzione
concordarono col comune l'anti-
cipato pagamento del biennio
di disponibilità dietro presenta-
zione delle loro dimissioni.

Le dimissioni di tali ^{agenti} ~~agenti~~ ^{non}
possono ritenersi spontanee e
volontarie; esse ~~non~~ ^{non} debbono essere
considerate come un effetto
della soppressione di posti
seguito all'abolizione delle
cattedre.

Di comunque il caso rientra
in quello generale di salariati

comunalì

3

che per de cadono della iscrizi
zione alla base per la
cessazione del servizio,

II

~~Tali~~ ~~salariati~~ I predetti salariati
chiedono ora il rimborso dei
contributi personali versati alla
Cassa ^{e via} in virtù dell'art. 21
della ~~legge~~ del R. D. L. 15 aprile
1926 N. 679, (~~art. 8 del Testo Unico~~
~~17 giugno 1915 N. 968~~).

Non è affatto applicabile l'art.
17 di detto Decreto. ^{in quanto} legge
esso regola il caso ~~dei~~ di salariati
comunalì delegati presso
~~il~~ ~~comune~~ ~~il~~ l'appaltatore
del servizio di arredo, e non siano
~~temporaneamente delegati~~ salariati
~~comunalì~~, prescrivendo per tali
salariati ~~risarcimento~~ l'integrità
della loro iscrizione alla Cassa. ~~Esso~~

non riguarda affatto il rimborso dei
~~tal art. 17 non può essere applicato~~ 4
contributi versati, e non può, in ogni caso
~~disciplinare gli effetti dell'abolizione delle~~
cinte, d'aprile ~~1930~~ ¹⁹³⁰, cioè quattro anni dopo.

L'art. 21 del surindicato De-
creta legge dà diritto ai salariati
comunali, già iscritti alla Cassa,
di chiedere ^{quando non sia} ~~aver~~ compiuto il
periodo minimo di servizio ~~prescritto~~
prescritto per l'indennità o la pensione
il rimborso dei contributi personali
già versati.

L'ultimo comma del ricordato
art. 21 ~~si~~ suona così:

« Agli impiegati che al verificarsi
« degli eventi previsti al primo e
« secondo comma del presente articolo,
« ovvero successivamente, cessino
« dal servizio, si applicheranno le
« disposizioni di cui al comma pre-
« cedente (cioè il rimborso dei contributi
« versati). Tale disposizione è sono

5

« applicabili anche agli impiegati
« delle aziende municipalizzate i quali
« cessino dal servizio per la soppres-
« sione dell'azienda. »

Gli eventi previsti nel comma primo
e secondo, e di quali ha riferimen-
to la disposizione di legge, sono
i seguenti:

a) Quando « gli impiegati iscritti alla
Cassa passino alla dipendenza di
privati per effetto della cessazione
dell'azienda municipalizzata o
della cessazione in appalto del
servizio già tenuto in gestione diretta
dagli enti. »

b) Quando « gli impiegati delle istituzioni
di beneficenza continuano a prestare ^{pubbliche}
servizio presso l'ente anche dopo
che esso abbia perduto il carattere
di istituzione di beneficenza. »

~~Denque quando un impiegato è~~

Poiché la legge parla di cessazione
dal servizio al verificarsi di
determinati eventi e di tutta
evidenza che ~~l'interprete deve~~ ~~frutto~~ isolare
e determinare l'evento ~~al di fuori~~
~~di ciò che può~~ ^{indipendente}
mente della condotta dell'impiega-
to. L'evento è il fatto che determina
la cessazione dal servizio; ~~il termine~~
condotta dell'impiegato è la sua ^{permanenza}
permanenza o meno nell'impiego
dopo il verificarsi dell'evento. Ora
gli eventi che possono determinare
la cessazione dal servizio dell'impiegato
sono, per le chiare disposizioni di legge,
~~per~~ i tre seguenti:

~~ridurre il servizio in virtù~~
~~di una legge come quella~~
~~del 1930 (posteriore al d.l. 15 aprile 1926)~~
~~che abilita le amministrazioni~~

~~dal complesso dell'...~~

~~Quanto al diritto al rimborso 7~~
~~nasce quando la cessazione del~~
~~servizio dell'impiegato sia stata determinata~~
~~da uno di questi tre casi:~~

- a) ~~quando avviene~~ la cessazione della
 azienda municipalizzata o la
 cessazione in appalto del servizio
 già tenuto in gestione diretta
 dagli enti;
- b) la perdita, da ~~parte~~ dell'ente dei
~~caratteri~~ caratteri di istituto di bene-
 ficenza;
- c) la ~~suppressione~~ soppressione dell'azienda munici-
 palizzata, ~~sia stata~~ ~~o no~~.

~~L'art. 27 ~~prevede~~ ~~peraltro~~ ~~che~~~~
~~per il caso di~~ per il fatto che
 la cessazione del servizio ~~tra~~
 non occorre ~~peraltro~~ l'art. 27
 comma, che l'agente impiegato 7

~~salariato che sia) della~~ 8
~~effettivamente passava?~~

Secondo l'ultimo comma dell'
l'art. 21, è ^{dunque} sufficiente, per
creare il diritto al rimborso,
che la cessazione dal servizio
del impiegato o salariato
abbia origine da un uso di
questi tre fatti: ~~perché~~ ~~all'~~
~~della cessazione~~ ~~over~~ ^{tal} ^{diritto}
nasce al momento della cessa-
zione del servizio, ma può
anche (per una giustificata lar-
gezza della legge) verificarsi dopo.
fatti la legge dice che anche ⁱⁿ
successivamente al verificarsi
degli eventi indicati, può ~~il~~
l'invito alla cassa chi è
il rimborso, così se un

9
salariato comunale che per
~~il fatto della~~ i motivi
surrivvuti cessa dal servizio
~~per~~ alle dipendenze del
comune e passa a quelle
del privato, può anche succed
sivamente all'evento (e cioè
dopo essere passato col privato
far valere la sua ^{sopravvenuta} ~~cessazione~~
dal servizio agli effetti del
rimborso.

Premesso ciò è ~~è~~ evidente
che i salariati ~~di~~ comunali
di Bremona per il fatto
di aver cessato il servizio
~~per~~ ~~per~~ ^{in conseguenza} della abolizione
delle cinte d'arie hanno diritto
- siano o non siano passati col
privato appaltatore, nel quale caso
però possano ~~far valere~~ continuare nella loro

10
in ordine a termini dell'art. 19
di ottenere il rimborso ~~dei~~ dei
contributi versati. Anzi, ^{come} ~~per~~ ^{che} ~~come~~
^{è il nostro caso} essi
avrebbero stati messi ⁱⁿ ~~in~~ ^{giro} e
non hanno occupazione alcuna
presso il privato appaltatore,
essi ~~non~~ ^{debbono avere} per equità
~~speciale~~ titolo di preferenza
quelli che eventualmente ^{su}
~~passati~~ ^{sono} al stato a fronte del
privato e si trovano in condizioni migliori.

Si può obiettare che nei tre
eventi che abbiamo ricordato non
è fatta esplicita menzione del
l'abolizione delle cinte daziarie.
La legge del 1926 non poteva prevedere
un fatto derivante da una
legge successiva del 1930. Bisogna
pertanto interpretare ~~per~~ ~~per~~
la legge del 1926 tenendone presente
lo spirito e i fini. Essa prevede

il caso che l'azienda municipale
liquidata sia soppressa nel
quale caso gli impiegati e salariati
adetti, cessando dal servizio,
hanno diritto al rimborso dei
contributi versati. Ora l'abolizione
delle cinte d'aparie e, ~~se non~~ la
soppressione totale, la radicale
indipendenza di un servizio, ^{radicale}
che comporta l'effettivo licenziamento
di molti impiegati. A tali impiegati
o salariati ~~non si può~~ ^{impiegati}
~~cessare~~ ^{desinare} il diritto riconosciuto,
quelli che ~~sono ammessi~~ ^{sono licenziati}
per totale soppressione dell'azienda
o per il trasferimento dell'azienda
o del servizio dall'ente pubblico
al privato. Una diversa inter-
pretazione aggiungerebbe una
nuova e innumerata fàttura

ad agenti che hanno già ¹²
particolarmente sofferto
dalla trasformazione del nostro
regime daziario.

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vill. Emanuele, 26 - Tel. 16-06

Cremona



Carissimo
Avv. G. Cremonesi

Montova

Volta Mantovana



Caro Brenonesi,

No - con gli elementi
fornitimi - compilato il nuovo
promemoria che ti mando. Verrà
esaminato in questo periodo
pasquale.

Lo scriverò a volta ^{prossimo} e
vi riarrivò - tranne domenica -
fino a mercoledì 12. Ma tu
venendo avvertimi con un telegramma
o un fonogramma.

Ciao. Buona Pasqua,

aff.

Roma, 3 aprile 19

Cremona 15-4-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Via Vill. Emanuele, 25 - Tel. 16/09

Cremona

Caro Ivano,

spriamo di poter concludere con la Cassa in via amichevole senza fare la causa. Sono sempre a disposizione per venire a Roma e concludere. Per tua norma gli interessati sono rappresentati da due dei loro in base ad una scrittura che li autorizzano a fare quanto occorra per ottenere il rimborso dei contributi. Questo bisogna tener presente sia agli effetti di un eventuale accordo per la legittimazione di coloro che lo stipulerebbero sia agli effetti degli onorari. Se concluso l'accordo gli diretti interessati dovessero riscuotere i contributi loro spettanti senza passare per la tfafila dei loro mandatari, correremo il pericolo di non vederci pagati gli onorari se non dai due mandatari, il che sarebbe spiacevole. Tienilo presente.....

Cordiali saluti

lepre

M

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 25 - Tel. 16/06

Cremona



Preg. sig. AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

Cremona 6-5-1939

Caro Ivanoe,

le obiezioni che la Cassa fa sono inaccoglibili pel loro formalismo assurdo. Che ragione c'è di distinguere fra un'azienda e l'altra (municipalizzata) se le due aziende sono pubbliche. Mercoledì o giovedì prossimo -10-11 maggio verrò quasi certamente a salutarti e così vedremo se dovremo proporre l'azione al Tribunale di Roma che è il solo competente.

Cordiali saluti



A P P U N T O

Circa il memoriale nell'interesse di alcuni agenti daziari di Cremona, si osserva:

Che per i salariati dipendenti dai Comuni è stabilita la irrevocabilità della iscrizione alla Cassa di previdenza (art. 20 del R. D.L. 15 aprile 1936 n. 679), danda l'impossibilità del rimborso dei contributi, i quali - nel caso che non abbiano a tradursi in assegni di quiescenza in favore dell'iscritto - rimangono acquisiti alla massa, per il principio della mutualità sul quale si basa la Cassa.

A tale norma è prevista eccezione soltanto nei riguardi dei salariati//addetti all'azienda municipalizzata ed al servizio tenuto in gestione diretta dall'Ente, quando passino - per cessione dal servizio stesso - alla dipendenza di appaltatori. In tal caso ai salariati è data facoltà e di rimanere iscritti alla Cassa - pagando sia il contributo proprio che quello dell'Ente - e di richiedere il rimborso dei contributi personali versati. (art. 21 del R.D.L. succitato).

Tale eccezione, però, non può riferirsi altresì ai salariati addetti ai servizi del dazio consumo (ora imposta di consumo) i quali venissero a trovarsi in analoga situazione - per cessione del servizio - ad appaltatori.

Difatti, l'art. 21 dianzi citato nelle stabilire l'eccezione menzionata soltanto gli addetti ad azienda municipalizzata ed a corrispondente servizio (sempre cioè di natura industriale) eventualmente tenute in gestione diretta dai Comuni, mentre la suindicata particolare situazione del personale daziarie è esplicitamente e diversamente regolata dall'art. 17 delle stesse R.D.L. il quale dispone che in caso di passaggio del servizio in appalto, per i salariati di cui si tratti sia invece continuata obbligatoriamente l'iscrizione con pagamento a carico dei salariati stessi del solo contributo personale.

Tanto meno poi è ammissibile - in relazione alle succitate disposizioni concernenti il personale dell'azienda municipalizzata - la possibilità del rimborso dei contributi nel caso di personale daziario che sia stato dimesso dal servizio per soppressione di posto. \equiv
~~Esiste~~ Evidentemente nessuna analogia può stabilirsi tra ~~tale~~ situazione e quella del personale delle aziende municipalizzate passate ad appaltatori. D'altreside il rimborso in questione non potrebbe invocarsi per l'eventuale analogia di trattamento, con riferimento al caso di licenziamento di personale addetto ad aziende municipalizzate per soppressione di posto, perché nei casi della specie non ha luogo rimborso alcuno di contributi.

In caso di licenziamento per soppressione di posto, quindi, non è da parlare mai di restituzione di contributi, potendosi verificare e l'attribuzione dell'assegno di quiescenza (se vi è stata iscrizione per almeno 10 anni) e la devoluzione dei contributi - per mutualità - alla massa. E' però salve, beninteso, la possibilità di riallacciare le iscrizioni agli effetti del conferimento dell'assegno di quiescenza in un secondo tempo qualora il lavoratore in seguito riassumesse servizio presso enti locali.

PROMEMORIA CIRCA IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI PERSONALI
VERSATI DA SALARIATI COMUNALI.

A Cremona nella gestione dazieria era adibito del personale alle dirette dipendenze del Comune. Questo personale, composto di salaristi comunali, era iscritto alle Casse di previdenza per la pensione agli impiegati e salaristi.

Soppravvenuta l'abolizione delle cinte dazierie, i contratti di appalto in corso presso i Comuni chiusi vennero dichiarati sciolti (art. 7 R.D. 20 marzo 1930 n. 141). Per effetto di tale fatto, molti di questi salaristi comunali, già addebiti ai servizi dazieri, risulterono esuberanti e vennero, per prescrizione di legge, messi in disponibilità per un biennio in attesa di stabile occupazione.

Tali salaristi in disponibilità, vedendosi preclusa la possibilità di una sperata riassunzione, ^{col Comune l'anticipato pagamento} concordarono ^{del} biennio di disponibilità dietro presentazione delle loro dimissioni. Ma le dimissioni di tali agenti non possono ritenersi spontanee e volontarie; esse debbono essere considerate come un effetto della soppressione di posti in seguito all'abolizione delle cinte dazierie.

Comunque il caso rientra in quello generale di salaristi comunali che decadono dalla iscrizione alle Casse per la cessazione del servizio.

II°.

I predetti saleristi chieggono ora il rimborso dei contributi personali versati alla Cassa, e ciò in virtù dell'art. 21 del R. D. L. 15 aprile 1926 N. 679.

Non è affatto applicabile l'art. 17 di detto Decreto-Legge in quanto esso regola il caso di saleristi comunali delegati presso l'appaltatore del servizio daziaro, prescrivendo per tali saleristi l'integrità della loro iscrizione alla Cassa. Esso articolo non riguarda affatto il rimborso dei contributi versati, e non può, in ogni caso, disciplinare gli effetti dell'abolizione delle cinte daziarie, decretata nel 1930, cioè quattro anni dopo.

L'art. 21 del suindicato Decreto-legge dà diritto ai saleristi comunali, già iscritti alla Cassa, di chiedere (quando non sia compiuto il periodo minimo di servizio prescritto per l'indennità o la pensione) il rimborso dei contributi personali già versati.

L'ultimo comma del ricordato art. 21 suona così :

"Agli impiegati che si verificarsi degli eventi previsti
"al primo e secondo comma del presente articolo, ovvero suc-
"cessivamente, cessino dal servizio, si applicheranno le dispo-
"sizioni, di cui il comma precedente (cioè il rimborso dei con-

"tributi versati). Tali disposizioni sono applicabili anche "agli impiegati delle aziende municipalizzate i quali cessino "dal servizio per la soppressione dell'azienda".

Gli eventi previsti nel comma primo e secondo, e si quelli fa riferimento la disposizione di legge, sono i seguenti :

a) Quando "gli impiegati iscritti alla Cassa passino alla dipendenza di privati, per effetto della cessione dell'azienda municipalizzate o della cessione in appalto del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti".

b) Quando "gli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione di beneficenza".

Poichè la legge parla di cessazione dal servizio al verificarsi di determinati eventi, è di tutta evidenza che l'interprete deve isolare e determinare l'evento indipendentemente dalla condotta dell'impiegato. L'evento è il fatto che determina la cessazione dal servizio; la condotta dell'impiegato è la sua permanenza o meno nell'impiego dopo il verificarsi dell'evento. Ora gli eventi che possono determinare la cessazione dal servizio dell'impiegato, sono, per le chiare disposizioni di legge, i tre seguenti :

a) la cessione delle aziende municipalizzate o la cessione in appalto del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti;

b) la perdita, da parte dell'ente dei caratteri di istituto di beneficenza;

c) la soppressione dell'azienda municipalizzata.

Secondo l'ultimo comma dell'art. 21, è dunque sufficiente, per creare il diritto al rimborso, che la cessazione del servizio dell'impiegato o salariato abbia origine da uno di questi tre fatti. Tale diritto nasce al momento della cessazione del servizio, ma può anche (per una giustificata larghezza della legge) verificarsi dopo. Infatti la legge dice che anche successivamente al verificarsi degli eventi indicati, può l'iscritto alla Cassa chiedere il rimborso. Così se un salariato comunale che per i motivi surricordati cessa dal servizio alle dipendenze del Comune e passa a quelle del privato, può anche successivamente all'evento (e cioè dopo essere passato col privato) far valere la sua sopravvenuta cessazione del servizio agli effetti del rimborso.

Premesso ciò è evidente che i salariati comunali di Cremona per il fatto di aver cessato il servizio in conseguenza della abolizione delle cinte daziarie hanno diritto - siano o

non siano passati col privato appaltatore, nel quale caso però possono continuare nella loro iscrizione a termini dell'art. 17 - di ottenere il rimborso dei contributi versati. Anzi, poichè (come è il nostro caso) essi sono stati messi fuori e non hanno occupazione alcuna presso il privato appaltatore, essi debbono avere per equità titolo di preferenza su quelli che eventualmente siano stati assunti dal privato e si trovino in condizioni migliori.

Si può obiettare che nei tre eventi che abbiamo ricordato non è fatta espressa menzione dell'abolizione delle cinte daziarie. Ma la legge del 1926 non poteva prevedere un fatto derivante da una legge successiva del 1930. Bisogna pertanto interpretare la legge del 1926 tenendone presente lo spirito e i fini. Essa prevede il caso che l'azienda municipalizzata sia soppressa nel quale caso gli impiegati e salaristi addetti, cessando dal servizio, hanno diritto al rimborso dei contributi versati. Ora l'abolizione delle cinte daziarie, è, se non la soppressione totale, la radicale riduzione di un servizio, riduzione che comporta l'effettivo licenziamento di molti impiegati. A tali impiegati o salaristi non si può, dunque, lesinare il diritto riconosciuto a quelli che sono licenziati per totale soppressione dell'azienda o per il trasferimento dell'azienda o

del servizio dall'ente pubblico al privato. Una diversa interpretazione aggiungerebbe una nuova e immeritata jattura ad agenti che hanno già particolarmente sofferto dalla trasformazione del nostro regime daziario.

Roma, 19 aprile 39

Caro Giacinto,

Il ~~Gen.~~ Gr. Uff. Dott. Corallo
Abati, Ispettore Generale della
Cassa Depositi e Prestiti, mi manda
(con personale a cura propria) d'aver
fatto diligentemente esaminare
la questione dai ^{suo} funzionari più
esperti e competenti) una risposta
assolutamente negativa al nota
presso circa il rimborso ~~dei~~ dei
contributi versati dai dazieri
dimessi.

Tu leggerai attentamente la risposta
che qui ti archivio, nella quale
è prospettata la tesi che eventual-
mente la Cassa sosterrà ove
fosse chiamata in giudizio.

Come vedrai la ~~risposta~~ ~~risposta~~
risposta negativa

richiama il
sul principio di neutralità
sul quale è fondata la Cassa, ^{che}
principio esige l'acquisizione ^{alle}
~~Cassa~~ ^{a favore della} massa dei contribuenti
^{versati} essendo irrevocabile l'iscrizione
^{degli iscritti} alla Cassa.

C'è un'eccezione, ma come
tutte le eccezioni alla regola
generale, essa non può essere
estesa oltre i limiti segnati
dalle precise e determinate dispo-
sizioni di legge. Ogni interpreta-
zione estensiva ^{e di carattere analogico}
va pertanto respinta, limitando
così l'eccezione soltanto al caso
di adetti ad aziende comunali ^{o a corrispondenti servizi}
(sempre però di carattere industriale)

eventualmente tenuto in
gestione diretta del Comune,
~~che~~ i quali, per la cessazione
del servizio o dell'azienda,
passino alla dipendenza di
appaltatori.

Il caso dei nostri patrascinati
(che sono dimessi dal servizio
per ~~ritiro~~ soppressione di posti)
non entra quindi (secondo la
nota che leggerai) nella ristretta
eccezione alla norma.

~~Lei~~ Che fare? Dalla cassa non
è possibile ottenere una qualche
modifica alla tesi esposta. Ormai
sarebbe ingenuo sperare in
attenzioni o in transazioni.

Il ricorso all'autorità giudiziaria è
essenziale e attentamente il caso
e dimmi il tuo pensiero in

propósito. Certo non desi-
diamo la ^{tenace} resistenza
della Cassa, assistita dalla
Avvocatura Craxiale.

Ciao. Cordiali saluti,

aff.

Avv. Giacinto Cremone

Corso Vitt. Em. 26

Cremona